



TESTO UNICO
TRIBUTI ERARIALI MINORI



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze



PROPOSTA TESTO UNICO TRIBUTI ERARIALI MINORI

(nota prot. n. 46/2023 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze)

PRESENTAZIONE

La proposta di testo unico ha carattere compilativo ed è stata elaborata, coerentemente all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, “*Delega al Governo per la riforma fiscale*”, ispirandosi ai seguenti criteri e principi direttivi:

- ricognizione della normativa vigente sulla materia oggetto di riordino, contenuta in fonti diverse;
- coordinamento della normativa vigente mediante interventi resi necessari da modificazioni apportate da leggi successive;
- proposta di abrogazione, delle disposizioni da ritenersi superate e rilevazione delle abrogazioni già operate dalle precedenti fonti legislative.

La proposta di testo unico persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, rimettendo al Legislatore le scelte finali per il riassetto delle predette disposizioni.

La proposta in esame riguarda i tributi erariali diversi da quelli la cui disciplina è trasfusa in altri testi unici proposti.

La scelta operata dal punto di vista della tecnica di redazione della proposta è stata quella della sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto.

In particolare, sono state trasfuse le disposizioni normative relative alla disciplina sostanziale di riferimento dei singoli tributi erariali oggetto della presente proposta di testo unico. Le previsioni diverse da quelle sostanziali (ad esempio quelle in tema di adempimenti, di accertamento, di sanzioni, ecc.), concernenti i predetti tributi erariali, sono state trasfuse, per settore d'ambito, negli altri rispettivi testi unici proposti.

La presente proposta di testo unico è aggiornata alla data del 20 gennaio 2024.

La proposta di testo unico in esame è composta di **10 titoli**, ciascuno dedicato ad uno specifico tributo.

Il **titolo I** raccoglie la normativa concernente le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi ed è suddiviso in **tre capi** concernenti le “Disposizioni generali” (capo I), le “Disposizioni comuni alle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia” (capo II) e le “Disposizioni finali e transitorie” (capo III).

Il **titolo II** reca la normativa in materia di imposta sugli intrattenimenti ed è suddiviso in **tre capi** aventi ad oggetto le “Disposizioni generali” (capo I), le “Riduzioni ed esenzioni” (capo II) e i “Ricorsi amministrativi” (capo III).

Il **titolo III** concerne l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l'imposta sugli aeromobili privati.

Nel **titolo IV** sono contenute le previsioni normative relative all'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE).

Nel **titolo V** sono contenute le previsioni normative relative all'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax).

Il **titolo VI** raccoglie la disciplina in materia di abbonamento alle radioaudizioni ed è suddiviso in **due capi** concernenti le “Disposizioni generali” (capo I) e le “Norme per gli utenti privati” (capo II).

Il **titolo VII** contiene le previsioni normative relative all'imposta sui servizi digitali.

Nel **titolo VIII** è riportata la normativa concernente le tasse sulle concessioni governative.

Il **titolo IX** attiene alla disciplina dei tributi e diritti speciali.

Il **titolo X** contiene, in ultimo, le disposizioni finali, ovverosia l'elenco di quelle disposizioni da abrogare in quanto il loro contenuto viene ripreso nel *corpus* della proposta di testo unico.

Al testo unico sono annessi i seguenti cinque allegati:

- allegato 1, relativo alle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, composto di due tariffe e di una tabella;
- allegato 2, riguardante la tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti;
- allegato 3, concernente la tabella dell'imposta sulle transazioni finanziarie;
- allegato 4, contenente la tariffa delle tasse sulle concessioni governative;
- allegato 5, relativo ai tributi speciali, composto dalle tabelle A, B, C, D, E ed F.

RICOGNIZIONE CRONOLOGICA DELLE DISPOSIZIONI RECEPITE NEL TESTO UNICO

Imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi

Legge 29 ottobre 1961, n. 1216

Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi

Articoli 1, 1-bis, da 2-bis a 4-bis, 6-bis, da 16 a 19, da 21 a 23, 32, tariffa allegato A, tariffa Allegato B e tabella allegato C

Legge 25 maggio 1970, n. 364

Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale

Articolo 21, sesto comma

Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53

Misure in materia tributaria

Articolo 5, sedicesimo comma

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Articolo 60

Decreto-Legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30

Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione

Articolo 9-quater, comma 1

Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Articolo 17, commi da 1 a 4

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

Articolo 4, comma 2

Imposta sugli intrattenimenti

Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640

Articoli da 1 a 5, 20, 22, da 26 a 29, 31, 38, 39, 41 e tariffa allegata

Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e imposta sugli aeromobili privati

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Articolo 16 commi 10-bis, 11, 12, 14, 14-bis, 15, 15-bis, 15-bis.1

Imposta sul valore degli immobili all'estero - IVIE

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
Articolo 19, commi da 13 a 17

Legge 30 dicembre 2023, n. 213
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.
Articolo 1, comma 91, lettera a)

Imposta sulle Transazioni finanziarie (Tobin Tax)

Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)
Articolo 1, commi da 491 a 497, 499 e 500 e tabella 3 allegata

Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni (Canone Rai)

Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880
Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni
Articoli da 1 a 5, da 25 a 27

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542
Norme sulla competenza e funzionamento delle Sezioni speciali di Corte di Assise
Articolo 1

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
Articolo 38, comma 8

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
Articolo 17

Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
Articolo 1, commi da 154 a 159

Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019
Articolo 1, comma 40

Legge 30 dicembre 2023, n. 213
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026
Articolo 1, comma 19

Imposta sui servizi digitali

Legge 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021
Articolo 1, commi da 35 a 41 e da 46 a 49-bis

Tasse sulle concessioni governative

Proposta aggiornata al 4 marzo 2024

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
Disciplina delle tasse sulle concessioni governative
Articoli da 1 a 6, 8, 11, 12, 13-bis, 14 e tariffa allegata

Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
Articolo 7, comma 2

Tributi speciali

Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869
Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'amministrazione dello Stato
Articoli 1, 2, 6, 9 e tabelle A, B, C, D, E, F allegate

Legge 15 maggio 1954, n. 228

Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga
Articolo unico

Legge 13 luglio 1984, n. 302

Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria
Articolo 7, commi primo e secondo

Decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425
Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.
Articolo 10, comma 14

LEGENDA

Il testo unico è presentato mediante una tabella sinottica a due colonne corrispondenti.

Nella colonna di sinistra è riportata:

- l'originaria formulazione della disposizione con evidenza del **testo da coordinare**;
- eventuale **nota del redattore**.

Nella colonna di destra è riportata:

- la formulazione della disposizione con evidenza del **testo modificato**;
- eventuale **disposizione di coordinamento introdotta**.

SOMMARIO

TITOLO I

Imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi	10
Capo I	
Disposizioni generali.....	10
Capo II	
Disposizioni comuni alle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia	25
Capo III	
Disposizioni finali e transitorie	29

TITOLO II

Imposta sugli intrattenimenti	31
Capo I	
Disposizioni generali.....	32
Capo II	
Riduzioni ed esenzioni.....	43
Capo III	
Ricorsi amministrativi.....	55

TITOLO III

Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e imposta sugli aeromobili privati.....	57
---	-----------

TITOLO IV

Imposta sul valore degli immobili all'estero – IVIE.....	60
---	-----------

TITOLO V

Imposta sulle transazioni finanziarie.....	62
---	-----------

TITOLO VI

Dell'abbonamento alle radioaudizioni	68
---	-----------

 Capo I

Disposizioni generali.....	69
Capo II	
Norme per gli utenti privati.....	69
Sezione I	
Misura del canone e modalità di pagamento	70
Sezione II	
Cessazione dell'uso dell'apparecchio da parte degli abbonati	75
Sezione III	
Pagamento dei canoni.....	83
Sezione IV	
Canone di abbonamento per audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico.....	84
Sezione V	
Disposizioni finali.....	86
TITOLO VII	
Imposta sui servizi digitali	89
TITOLO VIII	
Tasse sulle concessioni governative	96
TITOLO IX	
Tributi e diritti speciali	103
TITOLO X	
Disposizioni finali	106

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 <i>Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi</i></p> <p style="text-align: center;">Titolo I Delle imposte sulle assicurazioni</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato A):</p> <p>a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica;</p> <p>b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia;</p> <p>c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica;</p> <p>d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreché per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero;</p> <p>e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;</p> <p>f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate.</p> <p>Le imposte stabilite nella presente legge non si applicano alle assicurazioni concernenti attività o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento.</p> <p>Nella tariffa speciale (allegato B) annessa alla presente legge sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta.</p> <p>Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella allegato C) nonché quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I Imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi</p> <p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 (ex articolo 1 legge n. 1216 del 1961; articolo 9-quater, comma 1, d.l. n. 457 del 1997; articolo 21, sesto comma, legge n. 364 del 1970; articolo 5, sedicesimo comma, d.l. n. 953 del 1982)</p> <p style="text-align: center;">Oggetto dell'imposta</p> <p>1. Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria di cui all'allegato 1:</p> <p>a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica;</p> <p>b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia;</p> <p>c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica;</p> <p>d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreché per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero;</p> <p>e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;</p> <p>f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate.</p> <p>2. Le imposte stabilite nel presente titolo non si applicano alle assicurazioni concernenti attività o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento.</p> <p>3. Nella tariffa speciale di cui all'allegato 1 sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta.</p> <p>4. Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella di cui all'allegato 1 nonché quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Nulla è innovato alla disciplina dell'esercizio delle assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 [n.d.r. il d.P.R. n. 449 del 1959 è stato abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209];.</p> <p>Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30 <i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione</i></p> <p>Articolo 9-quater, comma 1 Disposizioni particolari</p> <p>1. Nell'articolo 2, lettera A), della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'aliquota è ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, ad eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni. (...)</p> <p>Legge 25 maggio 1970, n. 364 <i>Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale</i></p> <p>Articolo 21, sesto comma Interventi a favore degli associati</p> <p>Qualora le organizzazioni intendano procedere alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei loro soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1261. [n.d.r. le "organizzazioni" cui fa riferimento la norma sono quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 21 in esame, vale a dire i "consorzi dei produttori agricoli, le associazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, le cooperative agricole di primo e di secondo grado, la cui cassa è beneficiaria del contributo statale previsto dalla presente legge". L'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ha previsto l'abrogazione della legge n. 364 del 1970 ad eccezione del solo sesto comma dell'articolo 21. L'articolo 2 ("Polizze assicurative") del d.lgs. n. 102 del 2004, al comma 5 stabilisce che "5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in</p>	<p>5. Per le assicurazioni di cui all'articolo 2, lettera A), della tariffa ordinaria di cui all'allegato 1, l'aliquota è ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, ad eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni.</p> <p>6. Qualora le organizzazioni collettive di difesa degli imprenditori agricoli costituite ai sensi della normativa di settore intendano procedere alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei loro soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dal presente titolo.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><i>forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli Organismi collettivi di difesa di cui al capo III, nonché le cooperative agricole e loro consorzi.”.</i></p> <p>Gli Organismi collettivi di difesa elencati dall'articolo 11 del d.lgs. n. 102 del 2004 sono:</p> <p>a) associazioni persone giuridiche di diritto privato; b) società cooperative agricole e loro consorzi; c) consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del medesimo codice.</p> <p>Conseguentemente, nella trasposizione nel presente TU, viene aggiornato il testo del sesto comma dell'articolo 21 della legge n. 364 del 1970.]</p> <p>(...)</p> <p>Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 <i>Misure in materia tributaria</i></p> <p>Articolo 5, sedicesimo comma</p> <p>Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni soggetti alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089.</p> <p>Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 <i>Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi</i></p> <p>Articolo 1-bis Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti</p> <p>1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento. Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.</p> <p>2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto</p>	<p>7. Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni soggetti alla disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p>Articolo 2 (ex articolo 1-bis legge n. 1216 del 1961; articolo 17, commi da 1 a 4, d.lgs. n. 68 del 2011; articolo 60 d.lgs. n. 446 del 1997; articolo 4, comma 2, d.l. n. 16 del 2012)</p> <p>Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti</p> <p>1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento. Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.</p> <p>2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 16.</p> <p>3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonché quelli inerenti i rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalità della registrazione.</p> <p style="text-align: center;">Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 <i>Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 17, commi da 1 a 4 Tributi propri connessi al trasporto su gomma</p> <p>1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.</p> <p>2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento. [n.d.r. tale aliquota è prevista anche dall'articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961] A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle suddette delibere di variazione. [n.d.r. con decreto del Direttore Generale delle finanze del 3 giugno 2011, pubblicato in G.U. dell'8 giugno 2011, n. 131, emanato in attuazione dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 68 del 2011, sono state disciplinate le modalità di pubblicazione delle deliberazioni di</p>	<p>transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 8.</p> <p>3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonché quelli inerenti i rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalità della registrazione.</p> <p>4. L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dei commi 8 e 9.</p> <p>5. Le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle suddette delibere di variazione.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di seguito «imposta RCA».]</p> <p>3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 2011, è approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta è corrisposta con le modalità del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p> <p>4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento adegua il modello di cui al comma 3 prevedendo l'obbligatorietà della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge n. 1216 del 1961. Le province possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate. (...)</p> <p style="text-align: center;">Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 <i>Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 60 Attribuzione alle province e ai comuni del gettito di imposte erariali</p> <p>1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 [n.d.r. abrogato dall'articolo 25, della legge 23 febbraio</p>	<p>6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta è corrisposta con le modalità del capo II del titolo I del testo unico versamenti e riscossione.</p> <p>7. L'accertamento delle violazioni alle norme del comma 4 compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento adegua il modello di cui al comma 6 prevedendo l'obbligatorietà della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 4 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni dal presente titolo, dal testo unico adempimenti e accertamento e dal testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali. Le province possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate.</p> <p>8. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1999, n. 44], è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.</p> <p>2. <i>Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera v), n. 1, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.</i></p> <p>3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'assegnazione alle province delle somme ad esse spettanti a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4.</p> <p>4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformità dei rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni del comma 1; contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1999 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data.</p> <p>Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. <i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 4, comma 2</p> <p style="text-align: center;">Fiscalità locale</p> <p>(...)</p> <p>2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano, in deroga all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del presente decreto. [n.d.r. la Corte costituzionale, con sentenza 20-23 maggio 2013, n. 97, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si applica alla Regione siciliana.</p>	<p>9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro delle imprese e del made in Italy limitatamente alle previsioni di cui al comma 8, sono stabilite le modalità per l'assegnazione alle province delle somme ad esse spettanti a norma del comma 8, salvo quanto disposto nel comma 10.</p> <p>10. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformità dei rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni del comma 8; contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario.</p> <p>11. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui ai commi da 4 a 7, si applicano, in deroga all'articolo 16 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 <i>Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>[n.d.r. il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175, ha confermato la soppressione del presente articolo]</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 2-bis Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione</p> <p>1. Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto all'assicuratore subentrante.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p>Le riassicurazioni non sono soggette ad imposta quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta a norma della presente legge o ad assicurazioni comprese nell'allegata tabella C) comunque esenti da imposta in forza di leggi speciali. In caso diverso le riassicurazioni sono soggette ad imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1, avuto riguardo all'oggetto dell'assicurazione originaria, con le aliquote stabilite nella tariffa.</p> <p>Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di che al precedente comma è sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri delle Società, Compagnie ed Imprese di assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute proporzionalmente per ogni lira di ciascun pagamento del premio. Esse divengono applicabili a misura che, in Italia, ed all'estero, sia pagato ed altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute ancorché questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in parte restituito dall'assicuratore.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 (ex articolo 2-bis legge n. 1216 del 1961) Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione</p> <p>1. Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto all'assicuratore subentrante.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 (ex articolo 3 legge n. 1216 del 1961) Riassicurazioni</p> <p>1. Le riassicurazioni non sono soggette ad imposta quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta a norma del presente titolo o ad assicurazioni comprese nell'allegata tabella di cui all'allegato 1 comunque esenti da imposta in forza di leggi speciali. In caso diverso le riassicurazioni sono soggette ad imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1, avuto riguardo all'oggetto dell'assicurazione originaria, con le aliquote stabilite nella tariffa di cui all'allegato 1.</p> <p>2. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di che al precedente comma è sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri delle Società, Compagnie ed Imprese di assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 (ex articolo 4 legge n. 1216 del 1961) Determinazione dell'imposta</p> <p>1. Le imposte stabilite dal presente titolo sono dovute proporzionalmente per ogni euro di ciascun pagamento del premio. Esse divengono applicabili a misura che, in Italia, ed all'estero, sia pagato ed altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute ancorché questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in parte restituito dall'assicuratore.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Nel determinare l'imponibile il premio deve essere valutato nella sua integrità con la aggiunta di tutti gli accessori e senza alcuna detrazione per qualsivoglia titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dal contraente all'assicuratore, eccezione fatta soltanto delle somme che dal contraente medesimo vengano rifuse all'assicuratore a titolo di imposta sulle assicurazioni ed imposta generale sull'entrata.</p> <p>Per le assicurazioni mutue l'imponibile è costituito dalle somme che, sotto qualsiasi denominazione, sono versate dai contraenti alla mutua, eccezione fatta per le imposte di cui al precedente comma che vengano rifuse dal contraente. Non costituiscono imponibile i conferimenti effettuati per la costituzione di fondi di garanzia previsti dall'articolo 2548 del Codice civile.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4-bis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi. 2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e all'IVASS. 3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale. 4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto. 5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 	<p>2. Nel determinare l'imponibile il premio deve essere valutato nella sua integrità con la aggiunta di tutti gli accessori e senza alcuna detrazione per qualsivoglia titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dal contraente all'assicuratore, eccezione fatta soltanto delle somme che dal contraente medesimo vengano rifuse all'assicuratore a titolo di imposta sulle assicurazioni.</p> <p>3. Per le assicurazioni mutue l'imponibile è costituito dalle somme che, sotto qualsiasi denominazione, sono versate dai contraenti alla mutua, eccezione fatta per le imposte di cui al precedente comma che vengano rifuse dal contraente. Non costituiscono imponibile i conferimenti effettuati per la costituzione di fondi di garanzia previsti dall'articolo 2548 del Codice civile.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 (ex articolo 4-bis legge n. 1216 del 1961) Rappresentante fiscale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dal presente titolo, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi. 2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e all'IVASS. 3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale. 4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto. 5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell’anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell’articolo 9.</p> <p>6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28. [n.d.r. gli articoli 12 e 28 della legge n. 1216 del 1968 sono trasfusi nel testo unico adempimenti e accertamento mentre l’articolo 24 della stessa legge n. 1216 del 1961 è trasfuso nel testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali] 6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell’Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni. Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell’anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale eventualmente nominato le disposizioni dell’articolo 9.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>Per l’esercizio delle assicurazioni soggette alle imposte previste dalla presente legge, gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia devono tenere, per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme a modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l’industria e il commercio, nel quale devono registrare tutte le somme che sono loro pagate o altrimenti soddisfatte, in Italia o all’estero, direttamente o a mezzo di agenti o incaricati, per premi ed accessori in dipendenza di dette assicurazioni.</p> <p>La registrazione di ogni singolo pagamento deve essere fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle annesse tariffe (allegati A e B), tenendo distinte le somme soggette ad imposta da quelle relative a contratti di riassicurazione e a contratti di assicurazione esenti da imposta.</p> <p>Per ogni partita riscossa devono essere indicati nel registro:</p>	<p>maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell’anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell’articolo 134 del testo unico adempimenti e accertamento.</p> <p>6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 136 e 431 del testo unico adempimenti e accertamento e dell’articolo 56 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali.</p> <p>7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell’Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni. Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell’anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale eventualmente nominato le disposizioni dell’articolo 134 del testo unico adempimenti e accertamento.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>a) l'agenzia o l'ufficio presso il quale la partita figura iscritta, o il nome e cognome del rappresentante o dell'incaricato speciale per le partite non iscritte in alcuna agenzia od ufficio;</p> <p>b) il numero o i numeri della polizza, certificato ed appendice cui la partita si riferisce;</p> <p>c) la data della polizza, quando i numeri non siano sufficienti per identificarla;</p> <p>d) il mese o i mesi di scadenza delle rate di premio arretrate, correnti ed anticipate che, rispetto a ciascuna polizza continuativa, sono successive alla prima. Quando il mese non sia dell'anno in corso verrà indicato anche l'anno;</p> <p>e) il periodo di tempo cui si riferisce l'effettuato incasso per le polizze in abbonamento, rispetto alle quali il pagamento dei premi sia regolato con conti periodici;</p> <p>f) il mese in cui è stato effettuato il pagamento dal contraente. Quando il mese non sia dell'anno in corso deve essere indicato anche l'anno;</p> <p>g) l'importo incassato per premio ed accessori;</p> <p>h) l'importo riscosso a titolo di rivalsa dell'imposta.</p> <p>Le partite devono essere iscritte nel registro entro il secondo mese successivo al trimestre in cui il contraente ha eseguito il pagamento, distinguendole per ogni agenzia, ufficio ed incaricato speciale e per periodi di tempo per ciascuno dei quali gli agenti ed altri, incaricati rendono i propri conti all'assicuratore, senza bisogno che, rispetto all'insieme, si segua l'ordine rigoroso di successione di detti periodi di tempo.</p> <p>Le partite che fossero pagate direttamente alla sede dell'assicuratore e che non figurassero iscritte presso alcuna agenzia ed ufficio vanno iscritte nel registro per ordine di mese.</p> <p>Il registro può essere tenuto anche separatamente per ciascuna categoria di assicurazioni e per agenzie o gruppi di agenzie od uffici, o per incaricati speciali.</p> <p>Inoltre, è data facoltà di dividere in due separati registri le partite d'incasso per polizze di nuova emissione da quelle relative a polizze già emesse.</p> <p>Il registro deve essere addizionato alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio, e deve essere chiuso e totalizzato alla fine di ciascun esercizio apponendovi una dichiarazione, datata e firmata dall'assicuratore o suoi legali rappresentanti, con cui sia constatato l'ammontare totale, da indicare in tutte lettere, dei premi ed accessori iscritti per ogni colonna del registro stesso.</p> <p>Le partite rimosse nell'ultimo trimestre dell'esercizio che non abbiano potuto essere iscritte nel registro durante lo stesso ultimo trimestre potranno esservi iscritte entro i tre mesi successivi alla chiusura</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dell'esercizio. Anche per queste partite dovranno essere compiute le operazioni di cui al comma precedente.</p> <p>Qualora siano tenuti più registri separati, ciascuno di essi dovrà essere come sopra addizionato e chiuso, e le cifre totali rispettive verranno riportate e riassunte in uno di questi registri, con la dichiarazione di cui all'ottavo comma per l'ammontare cumulativo di ogni colonna dei registri medesimi.</p> <p>[n.d.r. il presente articolo 5 è trasfuso nel testo unico adempimenti e accertamento]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>Per le partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati, con o senza formale procura, è data facoltà agli assicuratori di iscrivere le partite stesse nel registro di cui ai precedente articolo, anziché per ogni, polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente ed incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle allegate tariffe, raggruppando le categorie soggette ad una identica aliquota di imposta e riportando le cifre totali dell'incasso risultate da ogni rendiconto originale, con riferimento al medesimo.</p> <p>L'esercizio di questa facoltà è subordinato alla condizione che la registrazione avvenga per rendiconti per tutti gli affari conclusi a mezzo di agenti o incaricati e che i rendiconti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) siano datati, numerati e firmati dagli agenti e incaricati; b) presentino la distinta delle partite riscosse, con tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi; c) siano conservati per dieci anni dagli assicuratori, tanto nazionali che esteri, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere pure conservato il registro dei premi. <p>Quando gli assicuratori si avvalgono della facoltà di cui al primo comma, gli agenti e incaricati di stipulare contratti di assicurazione devono tenere il registro di cui all'articolo 5 per le operazioni da loro effettuate e tenere altresì copia di tutti i rendiconti mandati all'assicuratore.</p> <p>Agli effetti delle disposizioni contenute nei successivi articoli 12 e 24 i rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come parte integrante del registro medesimo.</p> <p>[n.d.r. il presente articolo 6 è trasfuso nel testo unico adempimenti e accertamento]</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 6-bis</p> <p style="text-align: center;">Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria</p> <p>1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.</p> <p>2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>Per il registro prescritto dall'articolo 5 debbono osservarsi le norme stabilite dall'articolo 2215 del Codice civile. La vidimazione del registro è esente da tassa di concessione governativa.</p> <p>Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio, può consentire con apposito decreto che il registro di cui al citato articolo sia sostituito con altro a schede mobili, anche con sistema, meccanografico.</p> <p>[n.d.r. il presente articolo 7 è trasfuso nel testo unico adempimenti e accertamento]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p>Il registro dei premi deve essere tenuto presso la sede dell'assicuratore se italiano, o presso la sede del rappresentante in Italia dell'assicuratore estero. Per gli agenti od incaricati di cui all'articolo 6 il registro deve essere tenuto presso la sede dell'agenzia o dell'ufficio. Gli assicuratori aventi più sedi o rappresentanze, devono tenere il registro presso la sede o la rappresentanza principale o presso ciascuna delle sedi o rappresentanze che, nei rapporti contabili, siano indipendenti l'una dall'altra.</p> <p>Il registro medesimo deve essere conservato per dieci anni, computabili dalla fine dell'esercizio cui si riferisce. Del pari, gli assicuratori sono tenuti a conservare per cinque anni dal giorno in cui hanno cessato di avere effetto le polizze originali relative alle assicurazioni</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">(ex articolo 6-bis legge n. 1216 del 1961)</p> <p style="text-align: center;">Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria</p> <p>1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui al presente titolo sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.</p> <p>2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
-------------------	----------------------

assoggettate ad imposta.
 [n.d.r. il presente articolo 8 è trasfuso nel testo unico adempimenti e accertamento]

Articolo 9
 Denuncia e versamenti

1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.

1-bis. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

2-bis. Sono considerate valide le denunce presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate.

3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.</p> <p>5. L'importo da pagare è arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.</p> <p>[n.d.r. il presente articolo 9 è trasfuso nel testo unico adempimenti e accertamento; il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13; ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5 del d.lgs. n. 13 del 2024, la disposizione di cui al comma 1, lettera a) si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del predetto decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.]</p> <p style="text-align: center;">Legge 30 dicembre 2018, n. 145 <i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1, comma 1066</p> <p>1066. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.</p> <p>[n.d.r. il presente comma 1066 è trasfuso nel testo unico adempimenti e accertamento]</p> <p style="text-align: center;">Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 <i>Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 <i>Abrogato dall'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>Per le assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati ed aventi sede in Italia con assicuratori all'estero, la denuncia dell'ammontare del premio e degli accessori versati all'assicuratore estero ed il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>contraente all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione egli ha il suo domicilio.</p> <p>La denuncia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento del premio ed accessori all'assicuratore; l'imposta relativa deve essere pagata contemporaneamente alla denuncia.</p> <p>Per le merci trasportate da o verso l'Italia gli Uffici doganali sono tenuti ad accertare, all'atto delle operazioni doganali, se sia stata stipulata assicurazione contro i rischi del trasporto e, quando questa risulti stipulata con assicuratore all'estero, a controllare se per la stessa sia stata pagata l'imposta dovuta, a norma dell'articolo 1 della presente legge, o, in caso diverso a segnalare la assicurazione all'Ufficio del registro nel cui distretto sono domiciliati ed hanno sede il contraente o, nell'ipotesi di cui al quinto comma, lettera e), dell'articolo 1, la ditta o persona assicurata.</p> <p>[n.d.r. il presente articolo 11 è trasfuso nel testo unico adempimenti e accertamento]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>Gli assicuratori e i loro agenti ed incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari ed impiegati di cui al successivo articolo 28 e agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, ad ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunce di cui all'articolo 9.</p> <p>Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti atti ad accertare, sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna, polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo.</p> <p>In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di questa disposizione gli incaricati della verifica, redigono apposito processo verbale di constatazione ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4.</p> <p>[n.d.r. il presente articolo 12 è trasfuso nel testo unico adempimenti e accertamento]</p> <p style="text-align: center;">Titolo II</p> <p style="text-align: center;">Delle imposte sui contratti di rendita vitalizia</p> <p style="text-align: center;">Articoli da 13 a 15</p> <p><i>Articoli abrogati dall'articolo 13 del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.</i></p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Titolo III Disposizioni comuni alle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Nelle imposte che debbono corrispondersi in base alla presente legge sono compenstrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate, e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati. I contratti, le ricevute e le quietanze di cui al comma precedente sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalità della registrazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sui contraenti per le somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia. Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle ricevute relative deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma preciso delle imposte rimborsate dal contraente.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>È fatto divieto ai magistrati di ogni giurisdizione ed agli arbitri di pronunciare sentenze e di emettere decreti o provvedimenti sulla presentazione ed in relazione a contratti di assicurazione, di riassicurazione o di rendita vitalizia soggetti ad imposta a norma della presente</p>	<p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni comuni alle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 (ex articolo 16 legge n. 1216 del 1961) Coordinamento con le imposte di bollo e di registro</p> <p>1. Nelle imposte che debbono corrispondersi in base al presente titolo sono compenstrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate, e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati.</p> <p>2. I contratti, le ricevute e le quietanze di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalità della registrazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 (ex articolo 17 legge n. 1216 del 1961) Rivalsa</p> <p>1. Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sui contraenti per le somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia.</p> <p>2. Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle ricevute relative deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma preciso delle imposte rimborsate dal contraente.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 (ex articolo 18 legge n. 1216 del 1961) Effetti del pagamento dell'imposta sulle attività dell'Autorità giudiziaria e degli arbitri</p> <p>1. È fatto divieto ai magistrati di ogni giurisdizione ed agli arbitri di pronunciare sentenze e di emettere decreti o provvedimenti sulla presentazione ed in relazione a contratti di assicurazione, di riassicurazione o di rendita vitalizia soggetti ad imposta a norma del</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>legge, per i quali non sia stata regolarmente pagata imposta dovuta e l'eventuale sopratassa.</p> <p>In caso di giustificata necessità ed urgenza, il giudice può unicamente adottare provvedimenti per la conservazione delle cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria l'atto scritto per darne pronta comunicazione all'Ufficio del registro.</p> <p>La prova del regolare pagamento dell'imposta può essere data con qualsiasi mezzo.</p> <p>Le disposizioni proibitive di questo articolo non si applicano ai procedimenti penali ed alla materiale descrizione di documenti negli inventari ed in altri atti conservativi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p>Non possono essere dichiarate efficaci nel territorio della Repubblica le sentenze di autorità giudiziarie straniere o di arbitri stranieri relative a contestazioni derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 1, 3 e 13 della presente legge se non venga esibito il certificato comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta e dell'eventuale sopratassa.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p>Gli assicuratori, compresi quelli che fanno contratti di rendita vitalizia, devono, entro trenta giorni dall'inizio della loro attività denunciare per iscritto all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la loro sede principale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la qualità delle operazioni che intendono fare; b) la sede principale e quella delle filiali e delle succursali; c) il cognome, nome e domicilio dei gerenti, rappresentanti, procuratori e firmatari responsabili; d) se intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 6. <p>Alla stessa denuncia da farsi all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la loro residenza sono tenuti i rappresentanti di assicuratori esteri.</p> <p>Ogni modifica degli elementi della denuncia deve essere notificata entro i successivi 30 giorni.</p> <p>[n.d.r. il presente articolo 20 è trasfuso nel testo unico adempimenti e accertamento]</p>	<p>presente titolo, per i quali non sia stata regolarmente pagata imposta dovuta e l'eventuale sanzione.</p> <p>2. In caso di giustificata necessità ed urgenza, il giudice può unicamente adottare provvedimenti per la conservazione delle cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria l'atto scritto per darne pronta comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>3. La prova del regolare pagamento dell'imposta può essere data con qualsiasi mezzo.</p> <p>4. Le disposizioni proibitive di questo articolo non si applicano ai procedimenti penali ed alla materiale descrizione di documenti negli inventari ed in altri atti conservativi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 (ex articolo 19 legge n. 1216 del 1961) Sentenze delle autorità giudiziarie e degli arbitri stranieri</p> <p>1. Non possono essere dichiarate efficaci nel territorio della Repubblica le sentenze di autorità giudiziarie straniere o di arbitri stranieri relative a contestazioni derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 1 e 4 se non venga esibito il certificato comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta e dell'eventuale sanzione.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p>I rappresentanti e gli incaricati speciali nello Stato di assicuratori esteri sono solidalmente responsabili con l'assicuratore che rappresentano per il pagamento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, per l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.</p> <p>Per i contratti di assicurazione stipulati con assicuratori all'estero da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia sono del pari solidalmente responsabili con il contraente per il pagamento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie previste dalla presente legge, sia l'assicuratore che ha assunto l'assicurazione sia ogni persona nello Stato che abbia comunque svolta attività d'intermediazione per la stipulazione dell'assicurazione. È fatta salva l'applicazione nei confronti dell'eventuale mediatore delle sanzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.</p> <p>Per le assicurazioni previste dall'articolo 1, quinto comma, lettera e) è solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie, la ditta o persona per conto della quale è fatta l'assicurazione.</p> <p>[n.d.r. Il d.P.R. n. 449 del 1959 è stato abrogato e sostituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.]</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12 (ex articolo 21 legge n. 1216 del 1961) Responsabilità</p> <p>1. I rappresentanti e gli incaricati speciali nello Stato di assicuratori esteri sono solidalmente responsabili con l'assicuratore che rappresentano per il pagamento delle imposte e sanzioni stabilite dal presente titolo e dal testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, per l'inosservanza delle disposizioni in esso contenute.</p> <p>2. Per i contratti di assicurazione stipulati con assicuratori all'estero da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia sono del pari solidalmente responsabili con il contraente per il pagamento delle imposte e sanzioni previste dal presente titolo e dal testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, sia l'assicuratore che ha assunto l'assicurazione sia ogni persona nello Stato che abbia comunque svolta attività d'intermediazione per la stipulazione dell'assicurazione. È fatta salva l'applicazione nei confronti dell'eventuale mediatore delle sanzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.</p> <p>3. Per le assicurazioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del presente titolo è solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte e sanzioni, la ditta o persona per conto della quale è fatta l'assicurazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p>Per la liquidazione delle imposte previste dalla presente legge relative a contratti stipulati in valuta estera il ragguglio in lire italiane del valore imponibile si effettua:</p> <p>a) per le valute estere negoziabili in Italia in base al cambio medio settimanale ricavato dalle quotazioni giornaliere della precedente settimana che l'Ufficio italiano dei cambi accerta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 luglio 1955, n. 586;</p> <p>b) per le altre valute estere, in base al cambio risultante</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 (ex articolo 22 legge n. 1216 del 1961) Liquidazione delle imposte</p> <p>1. Per la liquidazione delle imposte previste dal presente titolo relative a contratti stipulati in valuta estera il ragguglio in euro del valore imponibile si effettua:</p> <p>a) per le valute estere negoziabili in Italia in base al cambio medio settimanale ricavato dalle quotazioni giornaliere della precedente settimana che l'Ufficio italiano dei cambi accerta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 luglio 1955, n. 586;</p> <p>b) per le altre valute estere, in base al cambio risultante</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dal rapporto tra la parità ufficiale in dollari U.S.A. dichiarata per ciascuna di dette valute ed il cambio medio settimanale del dollaro U.S.A. determinato nel modo di cui alla precedente lettera a).</p> <p>La liquidazione deve, essere effettuata al cambio medio settimanale valido per il giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio all'assicuratore.</p> <p>[n.d.r. Il d.l. n. 586 del 1995 è stato abrogato dal d.lgs. n. 212 del 2010.]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 23</p> <p>Le infrazioni alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private accertate dagli organi del Ministero dell'industria, e del commercio debbono essere comunicate, per i provvedimenti da adottarsi a norma della presente legge, ai competenti uffici finanziari.</p> <p>Questi ultimi uffici sono a loro volta, tenuti a comunicare al Ministero del l'industria e del commercio le infrazioni alle disposizioni da essi accertate nell'esercizio delle loro funzioni, per i provvedimenti da adottare a norma del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.</p> <p>[n.d.r. il d.P.R. 449 del 1959 è stato abrogato e sostituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.]</p> <p style="text-align: center;">Titolo IV Delle sanzioni</p> <p>[n.d.r. gli articoli da 24 e 26 del presente titolo sono ricondotti nella proposta di testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali.]</p> <p style="text-align: center;">Titolo V</p> <p>Disposizioni per la risoluzione delle controversie, per la riscossione coattiva e per l'accertamento delle violazioni e la reciproca assistenza fra gli Stati membri dell'Unione europea</p> <p>[n.d.r. gli articoli seguenti da 27 a 30 del presente titolo sono ricondotti nella proposta di testo unico adempimenti e accertamento]</p>	<p>dal rapporto tra la parità ufficiale in dollari U.S.A. dichiarata per ciascuna di dette valute ed il cambio medio settimanale del dollaro U.S.A. determinato nel modo di cui alla precedente lettera a).</p> <p>2. La liquidazione deve, essere effettuata al cambio medio settimanale valido per il giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio all'assicuratore.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14 (ex articolo 23 legge n. 1216 del 1961) Comunicazione delle infrazioni</p> <p>1. Le infrazioni alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private accertate dagli organi del Ministero dell'industria, e del commercio debbono essere comunicate, per i provvedimenti da adottarsi a norma del presente titolo, ai competenti uffici finanziari.</p> <p>2. Questi ultimi uffici sono a loro volta, tenuti a comunicare al Ministero delle imprese e del made in Italy le infrazioni alle disposizioni da essi accertate nell'esercizio delle loro funzioni, per i provvedimenti da adottare a norma del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1950, n. 449.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Titolo VI Della prescrizione</p> <p style="text-align: center;">Articolo 29 (Prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato)</p> <p>1. In caso di infedele denuncia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia infedele.</p> <p>2. In caso di omessa denuncia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.</p> <p>3. A decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.</p> <p>4. Col decorso di tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva dell'imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.</p> <p>[n.d.r. il presente articolo 29 è riportato come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13; ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5 del d.lgs. n. 13 del 2024, se non stabilito diversamente, le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano agli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del predetto decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 30</p> <p>L'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie indebitamente pagate si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento.</p> <p style="text-align: center;">Titolo VII Disposizioni finali e transitorie</p> <p style="text-align: center;">Articolo 31</p>	<p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni finali e transitorie</p> <p style="text-align: center;">Da abrogare</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i contratti di assicurazione e vitalizi in corso alla data di cui al primo comma del successivo articolo 33 e ne viene fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detta data Per gli stessi contratti gli assicuratori, anche quando si fossero accollato il pagamento del tributo, salvo il caso che avessero assunto a loro carico ogni aumento futuro di esso, possono rivalersi verso i contraenti con le norme di cui all'articolo 17, della maggiore imposta risultante dalla differenza tra la vecchia e la nuova aliquota.</p> <p>La disposizione di cui al primo comma non si applica nei confronti dei contratti per i quali l'imposta sia già stata corrisposta una volta tanto sul premio accumulato per la durata dell'assicurazione</p> <p style="text-align: center;">Articolo 32</p> <p>Le imposte stabilite dalla tariffa allegata alla presente legge per le assicurazioni contro i danni dello incendio e per le assicurazioni globali comprendenti il rischio di incendio sono comprensive del contributo previsto dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469. L'obbligo di corrispondere tale contributo cessa con l'entrata in applicazione della presente legge.</p> <p>Nei confronti degli assicuratori contro i rischi dello incendio operanti nella regione Trentino-Alto Adige è ammesso in detrazione dall'imposta dovuta per le assicurazioni di cui al primo comma l'importo del contributo annualmente corrisposto dagli stessi alla Cassa regionale antincendi della predetta Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, nell'ammontare determinato per ciascuno di essi conformità alla citata disposizione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 33</p> <p>Le disposizioni della presente legge e delle tariffe e tabelle ad essa allegate si applicano a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano tuttavia esclusi dall'applicazione delle nuove disposizioni i contratti in corso per i quali l'imposta sia già stata corrisposta una volta tanto sul premio indicato in polizza accumulato per la durata dell'assicurazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15 (ex articolo 32 legge n. 1216 del 1961) Assicuratori contro rischi incendio della Regione Trentino-Alto Adige</p> <p>Comma da abrogare</p> <p>Comma da abrogare</p> <p>1. Nei confronti degli assicuratori contro i rischi dello incendio operanti nella regione Trentino-Alto Adige è ammesso in detrazione dall'imposta dovuta per le assicurazioni globali comprendenti il rischio di incendio l'importo del contributo annualmente corrisposto dagli stessi alla Cassa regionale antincendi della predetta Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, nell'ammontare determinato per ciascuno di essi conformità alla citata disposizione.</p> <p>Da abrogare</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Ai fini del pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori pagati o altrimenti soddisfatti agli assicuratori nel secondo semestre dell'anno 1962, gli stessi sono tenuti a presentare all'Ufficio del registro competente, entro il 31 agosto dello stesso anno e con le modalità di cui all'articolo 9, una denuncia dei premi ed accessori, distinti per categorie di assicurazioni e contratti di rendita vitalizia, che si presume possano essere incassati durante tale semestre.</p> <p>Sulla base della denuncia l'Ufficio del registro procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il semestre stesso, la quale deve essere corrisposta in due rate eguali scadenti il 15 settembre e il 15 dicembre dell'anno 1962.</p> <p>La liquidazione definitiva dell'imposta sarà effettuata sulla base della denuncia dei premi ed accessori che gli assicuratori debbono presentare, a termini e per gli effetti del predetto articolo 9, entro il 31 maggio 1963. Nella denuncia dovranno essere distintamente indicati i premi ed accessori incassati nel primo e nel secondo semestre 1962.</p> <p>Le eventuali differenze risultanti a debito o a credito dell'assicuratore dalla liquidazione definitiva saranno conteggiare sulla rata trimestrale scadente il 15 giugno 1963 relativa al pagamento dell'imposta liquidata in via provvisoria per tale anno.</p> <p>Per il pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori pagati o altrimenti soddisfatti agli assicuratori lino a tutto il 30 giugno 1962 restano ferme le disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281; per i premi ed accessori incassati entro il sopraddetto termine ed iscritti nel registro dei premi successivamente al termine stesso, gli assicuratori sono tenuti a presentare una denuncia complementare entro il 30 settembre 1962 corrispondendo l'imposta relativa nei 15 giorni successivi. Restano altresì ferme le disposizioni degli articoli 6 e 28 del citato regio decreto n. 3281 per le assicurazioni marittime ed aeree e per i contratti di rendita vitalizia stipulati fino a tutto il 30 giugno 1962.</p>	
<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 <i>Imposta sugli spettacoli</i></p> <p>[n.d.r. la rubrica del d.P.R. n. 640 del 1972 reca tuttora la dicitura "Imposta sugli spettacoli" che risulta superata dalla riforma attuata dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 che, modificando il citato d.P.R. n. 640 del 1972, ha soppresso l'imposta sugli spettacoli e introdotto l'imposta sugli intrattenimenti]</p>	<p align="center">TITOLO II Imposta sugli intrattenimenti</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Titolo I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 (Presupposto dell'imposta)</p> <p>1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 (Soggetti d'imposta)</p> <p>1. È soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.</p> <p>2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 (Base imponibile)</p> <p>1. La base imponibile è costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.</p> <p>2. Costituiscono altresì base imponibile:</p> <p>a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;</p> <p>b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;</p> <p>c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.</p> <p>3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attività di cui al comma 1 siano organizzati da enti, società o</p>	<p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16 (ex articolo 1 d.P.R. n. 640 del 1972) Presupposto dell'imposta</p> <p>1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa di cui all'allegato 2, che si svolgono nel territorio dello Stato.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 17 (ex articolo 2 d.P.R. n. 640 del 1972) Soggetti d'imposta</p> <p>1. È soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa di cui all'allegato 2 ovvero esercita case da gioco.</p> <p>2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 18 (ex articolo 3 d.P.R. n. 640 del 1972) Base imponibile</p> <p>1. La base imponibile è costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 435 e 436 del testo unico adempimenti e accertamento, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencati nella tariffa di cui all'allegato 2, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.</p> <p>2. Costituiscono altresì base imponibile:</p> <p>a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;</p> <p>b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;</p> <p>c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.</p> <p>3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attività di cui al comma 1 siano organizzati da enti, società o</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:</p> <p>a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività;</p> <p>b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attività soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attività;</p> <p>c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.</p> <p>4. Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attività fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco.</p> <p>5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.</p>	<p>associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:</p> <p>a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività;</p> <p>b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attività soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attività;</p> <p>c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.</p> <p>4. Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attività fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco.</p> <p>5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 (Aliquote)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19 (ex articolo 4 d.P.R. n. 640 del 1972) Aliquote</p>
<p>1. Le aliquote dell'imposta sono quelle stabilite dalla tariffa annessa al presente decreto in vigore al momento iniziale dell'intrattenimento.</p>	<p>1. Le aliquote dell'imposta sono quelle stabilite dalla tariffa di cui all'allegato 2 in vigore al momento iniziale dell'intrattenimento.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5 (Finalità di beneficenza)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20 (ex articolo 5, commi da 1 a 4, d.P.R. n. 640 del 1972) Finalità di beneficenza</p>
<p>1. In caso di intrattenimenti ed altre attività i cui introiti sono destinati a enti pubblici ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, è ridotta del 50 per cento. Tale riduzione è riconosciuta purché gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate di attività.</p> <p>2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario.</p> <p>3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la</p>	<p>1. In caso di intrattenimenti ed altre attività i cui introiti sono destinati a enti pubblici ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 253 del testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, è ridotta del 50 per cento. Tale riduzione è riconosciuta purché gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate di attività.</p> <p>2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario.</p> <p>3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p> <p>4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l'imposta non è dovuta, purché siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.</p> <p>5. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al presente decreto svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.</p> <p>[n.d.r. le previsioni in tema di imposta sugli intrattenimenti svolti da ONLUS ed enti non commerciali associativi contenute nel d.lgs. n. 460 del 1997, sono trasfuse nel testo unico agevolazioni tributarie (le previsioni in tema di intrattenimenti sono recate dall'articolo 23 del d.lgs. n. 460 del 1997). Nel medesimo testo unico agevolazioni tributarie sono trasfuse anche le altre disposizioni agevolative relative alla medesima imposta concernenti le associazioni di promozione sociale (articolo 21 della legge n. 383 del 2000), i centri sociali per anziani gestiti da ONLUS (articolo 92 della legge n. 289 del 2002), gli enti del Terzo Settore (articolo 82, comma 9, del d.lgs. n. 117 del 2017) e le fondazioni musicali (articolo 25 del d.lgs. n. 367 del 1996). Pertanto, la disposizione del comma 5 dell'articolo 5 del d.P.R. n. 640 del 1972, viene trasfusa in apposito separato articolo del presente TU Tributi erariali minori, integrata con il rinvio, in generale, anche alle altre previsioni agevolative del testo unico agevolazioni tributarie]</p> <p style="text-align: center;">Titolo II Accertamento e riscossione</p> <p>[n.d.r. il Titolo II del d.P.R. n. 640 del 1972 (articoli 6, 6-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 15, 16,</p>	<p>dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 28 del testo unico adempimenti e accertamento.</p> <p>4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l'imposta non è dovuta, purché siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21 (ex articolo 5, comma 5, d.P.R. n. 640 del 1972) Agevolazioni</p> <p>1. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dall'articolo 259 del testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori, per le attività di intrattenimento di cui alla tariffa di cui all'allegato 2 svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti, nonché le altre previsioni agevolative concernenti l'imposta sugli intrattenimenti contenute nel medesimo testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>17, 18 e 19) è ricondotto nel testo unico adempimenti e accertamento]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p style="text-align: center;">Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette ad imposta</p> <p>1. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate già in servizio, purché conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.</p> <p>2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento può autorizzare l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta può essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.</p> <p>3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonché per i relativi controlli.</p> <p>3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo.</p> <p>[n.d.r. le disposizioni relative al regime di cui alla legge n. 398 del 1991 sono trasfuse nel testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori; l'articolo 5 del d.lgs. n. 460 del 1997 ha modificato l'articolo 111 del TUIR</p> <p style="text-align: center;">Legge 28 dicembre 2001, n. 448 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 9, comma 19</p> <p style="text-align: center;">Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>(...) 19. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si applicano anche alle associazioni pro loco. (...)</p> <p>Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 <i>Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici</i></p> <p>Articolo 39, comma 13-sexies Altre disposizioni in materia di entrata</p> <p>(...) 13-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni' organizzate dalle stesse. (...) [n.d.r. l'articolo 9 della legge n. 448 del 2001 e l'articolo 39 del d.l. n. 269 del 2003 sono unificati nel testo unico adempimenti e accertamento]</p> <p>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640</p> <p>Articolo 6-bis Abbonamenti</p> <p>1. Per le prestazioni rese in abbonamento la base imponibile è pari all'importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni od attività cui l'abbonamento stesso dà diritto e il tributo è liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso. 2. Sono ammessi abbonamenti anche per attività organizzate da più soggetti in diversi locali. 3. Con decreto del Ministero delle finanze sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.</p> <p>Articolo 7 Registri di carico e scarico dei biglietti per spettacoli ed altre attività <i>Abrogato dal d.lgs. n. 60 del 1999</i></p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 8 Distinta d'incasso per gli spettacoli ed altre attività <i>Abrogato dal d.lgs. n. 60 del 1999</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 Biglietti per scommesse <i>Abrogato dal d.lgs. n. 60 del 1999</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 Registro di carico e scarico dei biglietti per scommesse <i>Abrogato dal d.lgs. n. 60 del 1999</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 Distinta d'incasso per scommesse <i>Abrogato dal d.lgs. n. 60 del 1999</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 12 Distinta per la contabilizzazione dei proventi delle case da gioco <i>Abrogato dal d.lgs. n. 60 del 1999</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 13 Accertamento in base a dichiarazione <i>Abrogato dal d.lgs. n. 60 del 1999</i></p> <p style="color: red;">[n.d.r. come sopra segnalato, i successivi articoli da 14 a 19 del d.P.R. n. 640 del 1972, ricompresi nel titolo II del d.P.R. n. 640 del 1972, sono ricondotti nel testo unico adempienti e accertamento]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14 Imponibili medi</p> <p>1. L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:</p> <p>a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;</p> <p>b) per le attività di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.</p> <p>2. Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera a) del comma 1, la base imponibile è determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attività di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile è costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreché i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire.</p> <p>3. È data facoltà di optare per la determinazione</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dell'imponibile in via ordinaria</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14-bis Apparecchi da divertimento e intrattenimento</p> <p>1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1 marzo. A decorrere dal 1 gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo unico. Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1 gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla è dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo.</p> <p>2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003.</p> <p>3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1 gennaio 2001, è per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi fino all'anno 2003:</p> <p>a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;</p> <p>b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;</p> <p>c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.</p> <p>3-bis. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo è, per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:</p> <p>a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;</p> <p>b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;</p> <p>c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.</p> <p>4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per l'attuazione del presente comma.</p> <p>5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3,</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14-ter Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito</p> <p>1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.</p> <p>2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.</p> <p>3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14-quater Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici</p> <p>1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.</p> <p>2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.</p> <p>3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.</p> <p style="text-align: center;"> Articolo 14-quinquies Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti </p> <p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA.</p> <p style="text-align: center;"> Articolo 15 Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti </p> <p>1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'articolo 2, nonché per le modalità ed i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.</p> <p style="text-align: center;"> Articolo 16 Rivalsa </p> <p>Eccezion fatta per i casi di liquidazione forfettaria dell'imposta, i soggetti indicati all'art. 2, esclusi gli esercenti le case da giuoco, devono rivalersi</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dell'imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti o degli scommettitori. <i>Comma abrogato dal d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504.</i> I prezzi degli spettacoli e delle altre attività devono essere indicati in avvisi esposti al pubblico separatamente dall'importo dell'imposta che sui prezzi stessi è dovuta.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 17 Concessione del servizio</p> <p>Il Ministro per le finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori. I tributi riscossi dalla Società sono versati allo Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma. Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 18 Vigilanza</p> <p>La vigilanza, agli effetti del presente decreto, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività compete:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di speciale tessera di riconoscimento; b) agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa della guardia di finanza; c) al personale del concessionario di cui all'articolo 17, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. <p>A tal fine al personale di cui al comma precedente è consentito il libero accesso nei locali ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggette ad imposta previa esibizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> per il personale di cui alle precedenti lettere a) e c) di speciale tessera di riconoscimento come previsto dal successivo art. 37; per gli ufficiali della guardia di finanza, della tessera personale di riconoscimento; per i sottufficiali e militari di truppa dello speciale tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o di apposito ordine scritto di servizio. 	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Indipendentemente dal controllo o dalla vigilanza espletata ai sensi dei precedenti commi, è in facoltà del Ministro per le finanze di determinare, in relazione anche a particolari tipi di spettacoli o di attività, speciali norme cautelative o di controllo per l'accertamento della base imponibile.</p> <p>Gli impresari ed organizzatori devono rilasciare per ciascun luogo di spettacolo o di attività soggetti ad imposta due tessere gratuite a disposizione dell'ufficio del registro e dell'ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio. Inoltre gli impresari e gli organizzatori, nei capoluoghi di provincia, per ogni luogo di spettacolo o di attività di cui al precedente comma debbono mettere a disposizione dell'autorità finanziaria, ministero ed intendenza di finanza nella capitale ed intendenza di finanza negli altri capoluoghi di provincia, un posto di prima categoria.</p> <p>Le tessere e gli ingressi contemplati dai precedenti commi del presente articolo sono esenti dall'imposta.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 19. Dichiarazione di effettuazione di attività</p> <p>1. Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui è obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta.</p> <p style="text-align: center;">Titolo III Riduzioni ed esenzioni</p> <p style="text-align: center;">Articolo 20 Biglietti a riduzione</p> <p>Per i biglietti d'ingresso agli spettacoli ed alle altre attività previste dal presente decreto venduti a prezzo ridotto ai militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di spettatori o di partecipanti da determinarsi</p>	<p style="text-align: center;">Capo II Riduzioni ed esenzioni</p> <p style="text-align: center;">Articolo 22 (ex articolo 20 d.P.R. n. 640 del 1972) Biglietti a riduzione</p> <p>1. Per i biglietti d'ingresso agli intrattenimenti ed alle altre attività previste dal presente titolo venduti a prezzo ridotto ai militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di spettatori o di partecipanti da determinarsi</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>con decreto del Ministro per le finanze, nonché agli iscritti agli enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, con decreto del Ministro per l'interno emesso su conforme parere del Ministero delle finanze, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.</p> <p>Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.</p> <p>[n.d.r. gli enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'interno ai sensi del d.lgs.CpS. n. 705 del 1947 sono attualmente gli enti a carattere nazionale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute sempre dal Ministero dell'interno]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21 Films didattici, giardini zoologici e mostre faunistiche, quote associative circoli del cinema <i>Abrogato dal d.lgs. n. 60 del 1999</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 22 Biglietti gratuiti per i grandi invalidi</p> <p>L'imposta non è dovuta sui biglietti gratuiti concessi dagli esercenti ai grandi invalidi di guerra ed ai loro accompagnatori per l'ingresso nei luoghi ove si svolgono spettacoli.</p> <p>Per beneficiare della suddetta concessione i grandi invalidi di guerra devono comprovare la loro identità personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi ed eventualmente il diritto a fruire dell'accompagnatore mediante il libretto ferroviario emesso dal Ministero del tesoro.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 23 Ingressi gratuiti nei cinematografi <i>Abrogato dal d.lgs. n. 60 del 1999</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 24 <i>Ingressi gratuiti per manifestazioni sportive</i> <i>Abrogato dal d.lgs. n. 60 del 1999</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 25</p>	<p>con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché agli iscritti agli enti a carattere nazionale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.</p> <p>2. Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 23 (ex articolo 22 d.P.R. n. 640 del 1972) Biglietti gratuiti per i grandi invalidi</p> <p>1. L'imposta non è dovuta sui biglietti gratuiti concessi dagli esercenti ai grandi invalidi di guerra ed ai loro accompagnatori per l'ingresso nei luoghi ove si svolgono intrattenimenti.</p> <p>2. Per beneficiare della suddetta concessione i grandi invalidi di guerra devono comprovare la loro identità personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi ed eventualmente il diritto a fruire dell'accompagnatore mediante il libretto ferroviario emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><i>Ingressi gratuiti nei teatri</i> <i>Abrogato dal d.lgs. n. 60 del 1999</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 26 Titoli di accesso gratuiti</p> <p>1. Per le attività previste dal presente decreto che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all'imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.</p> <p>2. Per le attività a carattere non periodico, non sono soggetti all'imposta i titoli di accesso gratuiti limitamene al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.</p> <p>3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attività, senza una capienza determinata le percentuali di cui ai precedenti commi vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati.</p> <p>4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi precedenti l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento.</p> <p>5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi precedenti non vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni o compiti di istituto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 27 Tessere C.O.N.I., U.N.I.R.E., A.C.I.</p> <p>Le tessere nominative permanenti rilasciate dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalle federazioni sportive nazionali che di esso fanno parte, dall'Unione nazionale incremento razze equine, dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti ed associazioni sono preposti non sono soggette all'imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro per le finanze, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate nell'anno.</p> <p>[n.d.r. l'UNIRE è stato trasformato in ASSI (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico) dalla legge n. 111 del</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24 (ex articolo 26 d.P.R. n. 640 del 1972) Titoli di accesso gratuiti</p> <p>1. Per le attività previste dal presente titolo che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all'imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.</p> <p>2. Per le attività a carattere non periodico, non sono soggetti all'imposta i titoli di accesso gratuiti limitamene al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.</p> <p>3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attività, senza una capienza determinata le percentuali di cui ai precedenti commi vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati.</p> <p>4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi precedenti l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento.</p> <p>5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi precedenti non vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni o compiti di istituto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 25 (ex articolo 27 d.P.R. n. 640 del 1972) Tessere C.O.N.I., U.N.I.R.E., A.C.I.</p> <p>1. Le tessere nominative permanenti rilasciate dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalle federazioni sportive nazionali che di esso fanno parte, dall'Unione nazionale incremento razze equine, dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti ed associazioni sono preposti non sono soggette all'imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate nell'anno.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>2011; l'ASSI è poi stato soppresso dalla legge n. 135 del 2012 e le relative competenze trasferite al Ministero allora denominato Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 28 Vidimazione delle tessere gratuite</p> <p>La validità delle tessere nominative permanenti non soggette all'imposta è subordinata all'apposizione del timbro dell'ufficio accertatore.</p> <p>Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai precedenti articoli 23, 24, 25, 26 e 27 non vanno computate le tessere ed i biglietti rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari servizi o compiti di istituto, né quelli previsti dall'art. 18 del presente decreto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 29 Imposta su biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza</p> <p>Sui biglietti a prezzo ridotto venduti a spettatori o partecipanti appartenenti a categorie diverse da quelle previste dall'art. 20 e sui biglietti gratuiti concessi in eccedenza alle percentuali di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi interi stabiliti per i corrispondenti biglietti a pagamento.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 30 Caratteristiche dei biglietti gratuiti ed a riduzione</p> <p>I biglietti gratuiti in eccedenza alle percentuali od ai quantitativi stabiliti debbono essere di colore diverso da quello dei biglietti a pagamento e contenere l'indicazione, a stampa o a timbro, che il biglietto è gratuitamente rilasciato.</p> <p>I biglietti gratuiti concessi ai grandi invalidi ed ai loro accompagnatori e quelli previsti dagli articoli 23, 24, 25 e 26 del presente decreto devono essere di colore diverso da quello dei biglietti a pagamento e dei biglietti gratuitamente rilasciati per i quali è dovuta l'imposta.</p> <p>Parimenti i biglietti a prezzo ridotto rilasciati alle persone indicate al precedente art. 20 devono essere di colore diverso da quello dei biglietti di cui ai commi precedenti e debbono portare impressa l'indicazione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 26 (ex articolo 28 d.P.R. n. 640 del 1972) Vidimazione delle tessere gratuite</p> <p>1. La validità delle tessere nominative permanenti non soggette all'imposta è subordinata all'apposizione del timbro dell'ufficio accertatore.</p> <p>2. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai precedenti articoli 24 e 25 non vanno computate le tessere ed i biglietti rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari servizi o compiti di istituto, né quelli previsti dall'articolo 445 del testo unico adempimenti e accertamento.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 27 (ex articolo 29 d.P.R. n. 640 del 1972) Imposta su biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza</p> <p>1. Sui biglietti a prezzo ridotto venduti a spettatori o partecipanti appartenenti a categorie diverse da quelle previste dall'articolo 22 e sui biglietti gratuiti concessi in eccedenza alle percentuali di cui all'articolo 24 l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi interi stabiliti per i corrispondenti biglietti a pagamento.</p> <p>Da abrogare</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>della specie della riduzione. [n.d.r.: La norma mantiene la formulazione originaria del 1972 e rifletteva la vecchia disciplina ante riforma 2000. Con la riforma, per le attività di intrattenimento è stata prevista una speciale modalità certificativa a mezzo di misuratore fiscale]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 31 Divieto di applicare soprapprezzi</p> <p>Non è consentito richiedere sui biglietti di ingresso o di abbonamento nei luoghi in cui si svolgono spettacoli o altre attività alcun soprapprezzo o contribuzione speciale in esenzione da imposta, neppure per fini assistenziali o di beneficenza.</p> <p style="text-align: center;">Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 <i>Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti.</i></p> <p style="text-align: center;">Titolo I Imposta sugli intrattenimenti [n.d.r. Il titolo I del d.P.R. n. 544 del 1999, è ricondotto nel testo unico adempimenti e accertamento in quanto concerne gli obblighi dei contribuenti]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 Obblighi degli esercenti attività da intrattenimento</p> <p>1. I soggetti che organizzano le attività elencate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, che applicano il regime forfettario di cui al sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono obbligati ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazione, alle cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'obbligo di registrazione dei corrispettivi, previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di liquidazione previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 28 (ex articolo 31 d.P.R. n. 640 del 1972) Divieto di applicare soprapprezzi</p> <p>1. Non è consentito richiedere sui biglietti d'ingresso o di abbonamento nei luoghi in cui si svolgono intrattenimenti o altre attività alcun soprapprezzo o contribuzione speciale in esenzione da imposta, neppure per fini assistenziali o di beneficenza.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e di dichiarazione stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ma tengono il registro previsto dall'articolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972, in cui annotano, in apposita sezione, le fatture di cui al comma 1. È fatto salvo l'esercizio dell'opzione per la determinazione dell'imposta nei modi ordinari con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 74, sesto comma dello stesso decreto n. 633 del 1972.</p> <p>3. Per le prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e per le operazioni ad esse accessorie, complementari o comunque connesse, anche se non soggette all'imposta sugli intrattenimenti, gli obblighi di certificazione dei corrispettivi sono assolti con il rilascio, all'atto del pagamento, di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali conformi alle disposizioni recate dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, o biglietterie automatizzate gestite anche da terzi, salvo quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 del presente regolamento. Per le operazioni non accessorie effettuate nel corso dell'evento i relativi corrispettivi sono certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, in quanto applicabile.</p> <p>4. Al termine di ogni giorno di attività è emesso dall'apparecchio misuratore fiscale un documento riepilogativo giornaliero degli incassi. Per gli esercizi la cui attività si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo è emesso al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività con riferimento alla data di inizio dell'evento.</p> <p>5. Qualora per errore o guasto dell'apparecchio vengano emessi, nel corso della stessa giornata, più documenti riepilogativi, gli stessi, previa annotazione della cennata circostanza nel libretto fiscale di dotazione dell'apparecchio, sono conservati a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.</p> <p>6. I soggetti di cui al comma 1, con la dichiarazione di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, comunicano, oltre i dati ivi previsti, i nominativi degli intermediari di cui eventualmente si avvalgono per la vendita dei titoli di accesso.</p> <p>7. Nel caso di mancato funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate, si rendono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e dall'articolo 21,</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. In alternativa, i corrispettivi possono essere certificati mediante rilascio della ricevuta fiscale, prevista dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, concernente le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, integrati con le indicazioni di cui all'articolo 74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.</p> <p>8. Per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto connessa all'imposta sugli intrattenimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7 del presente regolamento.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 Intrattenimenti organizzati da enti società o associazioni</p> <p>1. Qualora per gli intrattenimenti elencati nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto n. 640 del 1972 per i propri soci, sia previsto il pagamento di un corrispettivo specifico per l'ingresso anche da parte dei soci, sono rilasciati titoli di accesso a tutti gli intervenuti.</p> <p>2. Gli stessi soggetti presentano al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, apposita dichiarazione dell'ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci.</p> <p>3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 sono indicate le specifiche attività esercitate, rientranti o meno nell'area di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 (Prestazioni occasionali e prestazioni accessorie alle attività da Intrattenimento)</p> <p>1. I soggetti che organizzano occasionalmente attività da intrattenimento unitamente ad attività soggette alla</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>certificazione dei corrispettivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, certificano con uno dei documenti fiscali previsti dallo stesso decreto anche i corrispettivi relativi all'intrattenimento e alle eventuali operazioni accessorie. I soggetti non esercenti impresa che organizzano occasionalmente le attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 60 del 1999, producono la dichiarazione di cui all'articolo 19 dello stesso decreto n. 640 del 1972, anteriormente all'effettuazione dell'evento e presentano al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, un'apposita dichiarazione recante gli elementi identificativi dei soggetti e l'indicazione dei corrispettivi percepiti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Imponibili medi</p> <p>1. I soggetti che svolgono le attività di minima importanza e quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre non soggette di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 60 del 1999, assolvono l'imposta ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, previa specifica comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 19 dello stesso decreto, salvo che sia esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, in base alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Agli effetti della certificazione dei corrispettivi, per le attività di minima importanza, previste dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del presente regolamento.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 cessa di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è superato il volume d'affari di cinquanta milioni di lire.</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>Distinta per la contabilizzazione dei proventi delle case da gioco</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per ogni mese solare, i soggetti che gestiscono case da gioco o i loro rappresentanti compilano e sottoscrivono apposite distinte, in unico esemplare, per la contabilizzazione dei proventi. 2. Alla fine di ogni giornata di gioco e, comunque, entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui è iniziato il gioco sono indicati in un'unica distinta i proventi realizzati, distinguendo quelli derivanti dal gioco, dagli ingressi e dagli altri introiti connessi. 3. Alla distinta sono allegate le note compilate per ciascun tavolo da gioco e per il totale degli apparecchi. 4. La distinta è utilizzata dai soggetti di cui al comma 1 per la liquidazione ed il versamento del tributo. 5. Gli esemplari delle distinte per la contabilizzazione dei proventi sono tenuti e conservati dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. <p style="text-align: center;">Articolo 6. Modalità e termini di pagamento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il pagamento dell'imposta è effettuato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: <ol style="list-style-type: none"> a) per le attività a carattere continuativo svolte in un mese solare, entro il giorno sedici del mese successivo; b) per le attività occasionali, entro il quinto giorno successivo a quello di conclusione della manifestazione; c) per le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno sedici del mese successivo a quello di chiusura dell'anno sociale. 2. Nei casi di mancato svolgimento delle attività soggette all'imposta, per le quali sia previsto, in base ad accordi intercorsi tra le parti, l'obbligo della restituzione del corrispettivo pagato per i titoli di accesso, l'imposta è commisurata alle somme non rimborsate e versata entro trenta giorni dall'originario termine di pagamento. 3. Qualora l'effettuazione delle attività di cui al comma 2 sia rinviata di non oltre novanta giorni rispetto alla data originariamente prevista ed i titoli venduti siano dall'organizzatore considerati validi per la nuova manifestazione, il pagamento dell'imposta avviene secondo i termini previsti per quest'ultima. 	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Titolo II Imposta sul valore aggiunto</p> <p>[n.d.r. i seguenti articoli 7, 8 e 10 del titolo II del d.P.R. n. 544 del 1999, sono gestiti nel testo unico adempimenti e accertamento; l'articolo 11 del d.P.R. n. 544 del 1999 è una disposizione transitoria non più attuale; l'articolo 9 del d.P.R. n. 544 del 1999 è inserito nel testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori.]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7 Obblighi degli esercenti attività spettacolistiche</p> <p>1. Per le prestazioni di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché per le operazioni ad esse accessorie, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento, ad esclusione delle prestazioni di cui al n. 6, secondo periodo, della medesima tabella C, rese presso il domicilio del cliente, i cui corrispettivi sono certificati mediante rilascio della ricevuta fiscale prevista dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.</p> <p>2. I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 provvedono all'annotazione dei corrispettivi nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e ai conseguenti adempimenti di liquidazione e versamento di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, di dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché' agli altri adempimenti previsti dal titolo II del medesimo decreto n. 633 del 1972.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 Contribuenti minori</p> <p>1. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro, possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>di cui all'articolo 74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.</p> <p>2. I contribuenti di cui al comma 1 sono esonerati dall'annotazione dei corrispettivi, dalle liquidazioni, dalle dichiarazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta, ma assolvono gli obblighi di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di versamento annuale dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 1 che iniziano l'attività e presumono di realizzare un volume di affari non superiore al limite ivi previsto comunicano che intendono avvalersi del regime agevolativo, ai sensi dell'articolo 35, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è superato il limite di cinquanta milioni di lire.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati</p> <p>1. Alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, si applicano, per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali, le disposizioni di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.</p> <p>2. L'opzione è comunicata al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al domicilio fiscale dell'associazione, prima dell'inizio dell'anno solare per il quale intendono fruire del regime agevolativo, con effetto dall'inizio di detto anno ed all'ufficio delle entrate, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.</p> <p>3. I soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in luogo degli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 16</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dicembre 1991, n. 398, devono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p> <p>Gli stessi soggetti effettuano il versamento trimestrale dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. I suddetti soggetti annotano distintamente nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, i proventi di cui all'articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 Disposizioni di coordinamento</p> <p>1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, la lettera h), è sostituita dalla seguente: "le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;"</p> <p>2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera ss) è aggiunta la seguente: "tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire".</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 Disposizioni transitorie e decorrenza</p> <p>1. I soggetti di cui all'articolo 74-quater del decreto del</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelli previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora alla data del 1 gennaio 2000 non siano dotati degli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire dal giorno dell'installazione dell'apparecchio da effettuare, in ogni caso, entro il 30 giugno 2000. In tale periodo certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, ovvero dei biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e la numerazione progressiva, provvedendo ai corrispondenti adempimenti contabili previsti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 633 e n. 640 del 1972.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p> <p style="text-align: center;">Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640</p> <p style="text-align: center;">Titolo IV SANZIONI</p> <p>[n.d.r. gli articoli 32, 33 e 36 del d.P.R. n. 640 del 1972 sono trasfusi nel testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali;]</p> <p style="text-align: center;">Titolo V Contenzioso - decadenza</p> <p style="text-align: center;">Articolo 38 Ricorsi amministrativi</p> <p>Le controversie relative all'applicazione dell'imposta, dei tributi connessi sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza competente con provvedimento motivato. Il ricorso deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data in cui il contribuente è venuto a conoscenza</p>	<p style="text-align: center;">Capo III Ricorsi amministrativi</p> <p style="text-align: center;">Articolo 29 (ex articoli 38 e 39 d.P.R. n. 640 del 1972) Ricorsi amministrativi</p> <p>1. Per Le controversie relative all'applicazione delle imposte previste dal presente titolo, il contribuente può presentare ricorso innanzi corte di giustizia tributaria competente secondo le disposizioni del testo unico della giustizia tributaria o, in alternativa, può presentare ricorso amministrativo all'Ufficio</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>degli atti di accertamento dell'ufficio accertatore, all'intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata, con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione. L'intendenza di finanza informa l'ufficio accertatore dell'avvenuta presentazione del ricorso.</p> <p>Avverso la decisione dell'intendente di finanza è dato ricorso al Ministro per le finanze nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa, quando l'ammontare dell'imposta e delle soprattasse superi le lire centocinquantamila.</p> <p>Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi può ricorrere al Ministro sempre che l'ammontare dell'imposta e delle soprattasse superi le lire centocinquantamila.</p> <p>Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.</p> <p>Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.</p> <p>Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 39 Azione giudiziaria</p> <p>Avverso le decisioni definitive, di cui al precedente articolo, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.</p> <p>Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.</p> <p>[n.d.r. La Corte Costituzionale con sentenza n. 360 del 1994 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 39 del d.P.R. n. 640 del 1972 nella parte in cui non prevede l'azione giudiziaria in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.]</p>	<p>dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito ha il domicilio fiscale.</p> <p>2. Avverso la decisione dell'Agenzia delle entrate è dato ricorso al Ministro dell'economia e delle finanze nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa, quando l'ammontare dell'imposta e delle sanzioni superi euro 77,47.</p> <p>3. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'Agenzia delle entrate senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi può ricorrere al Ministro sempre che l'ammontare dell'imposta e delle sanzioni superi euro 77,47.</p> <p>4. Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive dell'Agenzia delle entrate è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'articolo 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile.</p> <p>5. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.</p> <p>6. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.</p> <p>7. Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promovibile ricorso innanzi la corte di giustizia tributaria competente secondo le disposizioni del testo unico della giustizia tributaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 40 Termini di decadenza – Rimborsi</p> <p>1. L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.</p> <p>2. Entro cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente od indebitamente pagate.</p> <p>[n.d.r. disposizione ricondotta per settore d'ambito nel testo unico adempimenti e accertamento]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 41 Abrogazioni</p> <p>Sono abrogate le norme emanate in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, ad eccezione delle disposizioni concernenti gli abbuoni di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213; 14 marzo 1968, n. 318 e 14 maggio 1971, n. 271.</p> <p>Sono altresì abrogate le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e successive modificazioni e proroghe e quelle contenute nella legge 18 febbraio 1963, n. 67, relative all'istituzione dell'addizionale ai diritti erariali e del diritto addizionale.</p> <p>[n.d.r. le leggi n. 1213 del 1965 e n. 271 del 1971 sono state abrogate dal d.l. n. 112 del 2008.]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 42 Entrata in vigore</p> <p>Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 30 (ex articolo 41 d.P.R. n. 640 del 1972) Disposizioni che restano abrogate</p> <p>1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano abrogate le norme emanate in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli.</p> <p>2. Restano altresì abrogate le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e successive modificazioni e proroghe e quelle contenute nella legge 18 febbraio 1963, n. 67, relative all'istituzione dell'addizionale ai diritti erariali e del diritto addizionale.</p>
<p>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214</p> <p>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16, commi da 10-bis a 15-bis.1</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e imposta sugli aeromobili privati</p> <p style="text-align: center;">Articolo 31</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p data-bbox="183 210 727 275">Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei</p> <p data-bbox="124 315 785 772">10-bis. È istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta è applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a: a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri; b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri; c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.</p> <p data-bbox="124 992 785 1594">11. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali: a) aeroplani con peso massimo al decollo: 1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg; 2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg; 3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg; 4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg; 5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg; 6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg; 7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg; b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento; c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450.</p> <p data-bbox="124 1601 785 1989">12. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed è corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validità.</p> <p data-bbox="124 1995 785 2058">13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata</p>	<p data-bbox="831 210 1445 241">(ex articolo 16, comma 10-bis, d.l. n. 201 del 2011).</p> <p data-bbox="831 244 1445 275">Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi</p> <p data-bbox="809 315 1469 736">1. È istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta è applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a: a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri; b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri; c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.</p> <p data-bbox="1070 817 1206 848">Articolo 32</p> <p data-bbox="823 851 1457 916">(ex articolo 16, commi 11, 12, 14 e 14-bis, d.l. n. 201 del 2011)</p> <p data-bbox="892 920 1385 952">Imposta erariale sugli aeromobili privati</p> <p data-bbox="809 992 1469 1594">1. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali: a) aeroplani con peso massimo al decollo: 1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg; 2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg; 3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg; 4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg; 5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg; 6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg; 7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg; b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento; c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450.</p> <p data-bbox="809 1601 1469 1989">2. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed è corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 1 per ciascun mese di validità.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>in vigore del presente decreto l'imposta è versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012 [n.d.r. norma non riportata nel testo unico, atteso che la stessa, nel disciplinare fattispecie risalenti all'anno 2012, ha esaurito la propria efficacia].</p> <p>14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai commi da 11 a 13:</p> <p>a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;</p> <p>b) gli aeromobili di proprietà o in esercizio dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione;</p> <p>c) gli aeromobili di proprietà o in esercizio delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);</p> <p>d) gli aeromobili di proprietà o in esercizio all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;</p> <p>e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;</p> <p>f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;</p> <p>g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;</p> <p>h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;</p> <p>i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.</p> <p>14-bis. L'imposta di cui al comma 11 si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi. L'imposta è dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi è superato. Superato tale limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta è pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Sono esenti</p>	<p>3. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui al presente articolo:</p> <p>a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;</p> <p>b) gli aeromobili di proprietà o in esercizio dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione;</p> <p>c) gli aeromobili di proprietà o in esercizio delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);</p> <p>d) gli aeromobili di proprietà o in esercizio all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;</p> <p>e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;</p> <p>f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;</p> <p>g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;</p> <p>h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;</p> <p>i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.</p> <p>4. L'imposta di cui al presente articolo si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi. L'imposta è dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi è superato. Superato tale limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta è pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 1 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Sono esenti</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dall'imposta gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a quelli indicati nel comma 14.</p> <p>15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11.</p> <p>15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p> <p>15-bis.1. Il Corpo della guardia di finanza e le autorità aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis.</p> <p>(...)</p>	<p>dall'imposta gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a quelli indicati nel comma 3.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 33 (ex articolo 16, commi 15, 15-bis, 15-bis1, d.l. n. 201 del 2011)</p> <p style="text-align: center;">Modalità e termini di attuazione</p> <p>1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono previsti modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32, comma 1.</p> <p>2. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui agli articoli 31 e 32, comma 1 si applicano le disposizioni del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali.</p> <p>3. Il Corpo della guardia di finanza e le autorità aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente titolo.</p>
<p>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214</p> <p><i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 19, commi da 13 a 15</p> <p>13. A decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato.</p> <p>14. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 13 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">Imposta sul valore degli immobili all'estero – IVIE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 34 (ex articolo 19, commi da 13 a 17, d.l. n. 201 del 2011)</p> <p style="text-align: center;">Imposta sul valore degli immobili all'estero - IVIE</p> <p>1. A decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato.</p> <p>2. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1 sono i soggetti indicati all'articolo 158, comma 1, del testo unico adempimenti e accertamento, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 158, comma 2, del testo unico adempimenti e accertamento, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.</p> <p>15. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non è dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.</p> <p style="text-align: center;">Legge 30 dicembre 2023, n. 213 <i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1, comma 91, lettera a)</p> <p>91. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 15, primo periodo, le parole: «0,76 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1,06 per cento»;</p> <p>(...)</p> <p>[n.d.r.: la modificazione viene riportata direttamente nella disposizione presente nella colonna destra.]</p> <p style="text-align: center;">Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214</p> <p style="text-align: center;">Articolo 19, commi da 15-bis a 17</p> <p>15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti</p>	<p>d'imposta. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.</p> <p>3. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura dello 1,06 per cento del valore degli immobili. L'imposta non è dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.</p> <p>4. L'imposta di cui al comma 1 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.</p> <p>16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.</p>	<p>civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>5. Per gli immobili di cui al comma 4 e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 1 non si applica l'articolo 94, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.</p> <p>6. Dall'imposta di cui al comma 1 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle imposte sui redditi.</p> <p>7. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.</p>
<p align="center">Legge 24 dicembre 2012, n. 228 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)</i></p> <p align="center">Articolo 1 commi da 491 a 500</p> <p>491. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti</p>	<p align="center">TITOLO V Imposta sulle transazioni finanziarie</p> <p align="center">Articolo 35 (ex articolo 1, comma 491, legge n. 228 del 2012) Oggetto dell'imposta</p> <p>1. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. È soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.</p> <p>492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi</p>	<p>indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. È soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 36 (ex articolo 1, comma 492, legge n. 228 del 2012)</p> <p style="text-align: center;">Determinazione dell'imposta</p> <p>1. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui all'articolo 35, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui all'articolo 35 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 491. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.</p> <p>493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>[n.d.r. L'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha abrogato l'articolo 168-bis del TUIR. Lo stesso articolo 10 del d.lgs. n. 147 del 2015, ha modificato gli articoli 6 e 11 del d.lgs. 1 aprile 1996, n. 239 (recante "Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati"), prevedendo anche, ai commi 3 e 4, che: «3. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del</p>	<p>warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella, allegato 3 del presente testo unico. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dall'articolo 35. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 43, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 37 (ex articolo 1, comma 493, legge n. 228 del 2012) Definizione di mercati</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 35 e 36, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 21 e 22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><i>testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.</i></p> <p><i>4. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia di cui al comma 2 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico.»]</i></p> <p>494. L'imposta di cui al comma 491 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 492 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 491, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 492, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 38 (ex articolo 1, comma 494, legge n. 228 del 2012)</p> <p style="text-align: center;">Debitore dell'imposta</p> <p>1.L'imposta di cui all'articolo 35 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui all'articolo 36 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui agli articoli 35 e 36 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui all'articolo 35, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 36, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 31 del testo unico versamenti e riscossione che risponde,</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 491 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 492. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica:</p> <p>a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;</p> <p>b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;</p> <p>c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238;</p> <p>d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500;</p> <p>e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della relativa normativa di attuazione.</p>	<p>negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui all'articolo 35 o della conclusione delle operazioni di cui all'articolo 36. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui agli articoli 35 e 36 non si applica:</p> <p>a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui agli articoli 35 e 36, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;</p> <p>b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui agli articoli 35 e 36 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;</p> <p>c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238;</p> <p>d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui all'articolo 43;</p> <p>e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della relativa normativa di attuazione.</p> <p style="text-align: center;"> Articolo 39 (ex articolo 1, comma 495, legge n. 228 del 2012) Negoziazione ad alta frequenza </p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 500. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.</p> <p>496. L'imposta di cui al comma 495 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 494.</p> <p>497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella di cui al sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495 relativi ai</p>	<p>1. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui agli articoli 35 e 36. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 43. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.</p> <p style="text-align: center;"> Articolo 40 (ex articolo 1, comma 496, legge n. 228 del 2012) Debitore dell'imposta relativa alle negoziazioni ad altra frequenza </p> <p>1. L'imposta di cui all'articolo 39 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 38.</p> <p style="text-align: center;"> Articolo 41 (ex articolo 1, comma 497, legge n. 228 del 2012) Decorrenza </p> <p>1. L'imposta di cui agli articoli 35, 36 e 39 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui all'articolo 35 e per le operazioni di cui all'articolo 39 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre 2013 per le operazioni di cui all'articolo 36 e per quelle di cui all'articolo 39 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l'imposta di cui all'articolo 35, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella di cui al sesto periodo del medesimo articolo è fissata in misura pari a 0,12 per cento.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013.</p> <p>498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.</p> <p>[n.d.r. il presente comma 498 è trasfuso nel testo unico adempimenti e accertamento]</p> <p>499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.</p> <p>500. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498.</p>	<p>Articolo 42 (ex articolo 1, comma 499, legge n. 228 del 2012)</p> <p>Indeducibilità</p> <p>1. L'imposta di cui agli articoli 35, 36 e 39 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.</p> <p>Articolo 43 (ex articolo 1, comma 500, legge n. 228 del 2012)</p> <p>Disposizioni di attuazione</p> <p>1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui al presente titolo, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta di cui al presente titolo.</p>
<p>Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 <i>Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni</i></p> <p>[n.d.r. Il comma 1 dell'articolo 1, del d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al d.lgs.</p>	<p>TITOLO VI Dell'abbonamento alle radioaudizioni</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p data-bbox="124 210 785 344">13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, da 4 a 20 e da 24 a 31.]</p> <p data-bbox="331 421 579 488" style="text-align: center;">Titolo I Disposizioni generali</p> <p data-bbox="231 566 679 633" style="text-align: center;">Articolo 1 Dell'abbonamento alle radioaudizioni</p> <p data-bbox="124 707 785 846">Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.</p> <p data-bbox="124 853 785 1597">La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radio-ricevente. La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata.</p> <p data-bbox="124 1603 785 1883">Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.</p> <p data-bbox="292 1957 619 2024" style="text-align: center;">Titolo II Norme per gli utenti privati</p>	<p data-bbox="1011 421 1265 488" style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p data-bbox="927 566 1350 633" style="text-align: center;">Articolo 44 (ex articolo 1 r.d.l. n. 246 del 1938)</p> <p data-bbox="1011 640 1265 669" style="text-align: center;">Oggetto dell'imposta</p> <p data-bbox="809 707 1469 846">1. Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente titolo.</p> <p data-bbox="809 853 1469 1597">2. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radio-ricevente. La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata.</p> <p data-bbox="809 1603 1469 1883">3. Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.</p> <p data-bbox="970 1957 1297 2024" style="text-align: center;">Capo II Norme per gli utenti privati</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Capo I</p> <p style="text-align: center;">Misura del canone e modalità di pagamento</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p>Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato è stabilito in ragione di anno solare nella misura di L. 81.</p> <p>Il pagamento del canone può essere effettuato in unica soluzione, nel quale caso esso è dovuto nell'accennata misura di L. 81. ovvero in due rate corrispondenti ai semestri gennaio-giugno, luglio-dicembre, nel quale caso è dovuto nella misura di L. 42,50 per ogni rata, salvo quanto è disposto per il primo pagamento dei nuovi abbonati, dal primo comma del successivo art. 4. L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno e l'utente è obbligato, senza bisogno di alcun preavviso, al pagamento del canone nella misura suindicata o nei modi e nei termini previsti dagli articoli 3 e 5 del presente decreto, salvo il caso di cessazione dell'uso dello apparecchio disciplinato dal successivo art. 10.</p> <p>L'utente che inizia l'abbonamento semestrale dal primo semestre dell'anno solare, come pure l'abbonato che ha rinnovato l'abbonamento corrispondendo la prima rata semestrale gennaio-giugno, sono in ogni caso obbligati al pagamento della successiva rata semestrale luglio-dicembre.</p> <p>L'abbonato che intenda cambiare la forma di pagamento per la quale è stato iscritto a ruolo, deve farne richiesta su carta semplice all'Ufficio del Registro competente non oltre il 30 novembre di ciascun anno. La nuova forma di pagamento prescelta avrà inizio dal primo dell'anno successivo.</p> <p>L'abbonamento è valido esclusivamente per la detenzione di apparecchi nel domicilio od indirizzo indicato nel relativo libretto di iscrizione di cui al successivo art. 6.</p> <p style="text-align: center;">Legge 11 dicembre 2016, n. 232 <i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1, comma 40</p>	<p style="text-align: center;">Sezione I</p> <p style="text-align: center;">Misura del canone e modalità di pagamento</p> <p style="text-align: center;">Articolo 45 (ex articolo 2 r.d.l. n. 246 del 1938; articolo 1, comma 40, legge n. 232 del 2016; articolo 1, comma 19, legge n. 213 del 2023; articolo 1 d.lgs.CpS. n. 1542 del 1947)</p> <p style="text-align: center;">Misura del canone</p> <p>1. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato è stabilito in ragione di anno solare nella misura di 90 euro annui. La misura del canone di cui al periodo precedente è rideterminata in 70 euro per l'anno 2024.</p> <p>2. Il pagamento del canone può essere effettuato in unica soluzione, nel quale caso esso è dovuto nell'accennata misura di cui al comma 1 ovvero in due rate corrispondenti ai semestri gennaio-giugno, luglio-dicembre, salvo quanto è disposto per il primo pagamento dei nuovi abbonati, dal primo comma del successivo articolo 47, commi 1 e 2.</p> <p>3. L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno e l'utente è obbligato, senza bisogno di alcun preavviso, al pagamento del canone nella misura suindicata o nei modi e nei termini previsti dagli articoli 46 e 47, commi 3 e 4, del presente titolo.</p> <p>4. L'utente che inizia l'abbonamento semestrale dal primo semestre dell'anno solare, come pure l'abbonato che ha rinnovato l'abbonamento corrispondendo la prima rata semestrale gennaio-giugno, sono in ogni caso obbligati al pagamento della successiva rata semestrale luglio-dicembre.</p> <p>Da abrogare</p> <p>Da abrogare</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>40. A decorrere dall'anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari complessivamente all'importo di euro 90 annui.</p> <p style="text-align: center;">Legge 30 dicembre 2023, n. 213 <i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1, comma 19</p> <p>19. La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per l'anno 2024.</p> <p>[n.d.r.: nelle ipotesi di versamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato con modello F24, gli importi relativi al versamento in rate semestrali, ragguagliati agli importi annuali, sono indicati in appositi documenti di prassi e riportati in costante aggiornamento sul sito dell'Agenzia delle entrate; da ultimo, l'importo semestrale per il 2024 (ragguagliato all'importo annuale di euro 70,00 previsto per tale anno) è indicato in euro 35,73 dalla risoluzione n. 1/E del 4 gennaio 2024; l'importo semestrale per le altre annualità, ragguagliato all'importo annuale di euro 90,00, è pari a euro 45,94.]</p> <p style="text-align: center;">Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>Ferme restando le disposizioni vigenti in materia, il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, costituito dal canone propriamente detto di L. 421 e dal sopraprezzo regolato dalle norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sarà corrisposto in semestralità anticipate da versarsi entro il giorno 31 dei mesi di gennaio e luglio. L'abbonato ha facoltà di versare l'abbonamento in rate trimestrali al 31 gennaio, al 30 aprile e rispettivamente al 31 luglio e al 31 ottobre. In questo caso ciascuna rata è alimentata di 1/25 del suo importo. Inoltre è in facoltà dell'abbonato di effettuare contestualmente al pagamento di un semestre, anche quello di uguale importo del semestre successivo. In questo caso egli godrà di una riduzione pari ad 1/25 della semestralità anticipata.</p>	<p>5. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia, il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, sarà corrisposto in semestralità anticipate da versarsi entro il giorno 31 dei mesi di gennaio e luglio. L'abbonato ha facoltà di versare l'abbonamento in rate trimestrali al 31 gennaio, al 30 aprile e rispettivamente al 31 luglio e al 31 ottobre. In questo caso ciascuna rata è alimentata di 1/25 del suo importo. Inoltre è in facoltà dell'abbonato di effettuare contestualmente al pagamento di un semestre, anche quello di uguale importo del semestre successivo. In questo caso egli godrà di una riduzione pari ad 1/25 della semestralità anticipata.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>L'ammontare della rata trimestrale o del pagamento di un anno si arrotondano a cinque lire intere quando presentino una frazione di cinque lire.</p> <p>Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 <i>Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni</i></p> <p>Articolo 3</p> <p>Il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali, giusta le norme seguenti:</p> <p>a) per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati: col versamento del canone, sia esso annuale che semestrale o del rateo relativo, a favore del conto corrente postale del Primo Ufficio Bollo di Torino, a mezzo dell'apposito modulo di versamento in conto corrente da ritirarsi presso qualsiasi ufficio postale, che è tenuto a fornirlo gratuitamente;</p> <p>b) per le rinnovazioni dell'abbonamento: con versamento del canone sia esso annuale che semestrale mediante speciali moduli allegati al «Libretto di iscrizione alle radioaudizioni» di cui al successivo art. 6 a favore dell'apposito conto corrente dell'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza dell'utente.</p> <p>(...) [n.d.r. comma abrogato dalla legge 10 novembre 1954, n. 1150]</p> <p>Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'Erario mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte</p>	<p>Articolo 46 (ex articolo 3 r.d.l. n. 246 del 1938)</p> <p>Pagamento del canone</p> <p>1. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 44, comma 2, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'Erario mediante versamento unitario di cui all'articolo 3 del testo unico versamenti e riscossione. Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>delle imprese elettriche. [n.d.r. comma aggiunto dall'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>Per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati, l'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno ed intende eseguire il versamento del canone stesso per tutto l'anno in corso, è obbligato al pagamento del canone medesimo in ragione di L. 7 al mese, come dalla tabella allegato A al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi dell'anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre.</p> <p>Se l'utente intende eseguire il versamento in rate semestrali è obbligato al pagamento del canone in ragione di L. 7 al mese, giusta la citata tabella, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi del semestre in corso mancanti per arrivare al 30 giugno o al 31 dicembre.</p> <p style="text-align: center;">Capo II Termini per il pagamento del canone</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento annuale alle radioaudizioni deve essere effettuato anticipatamente dagli abbonati in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno.</p> <p>Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento a rate semestrali deve del pari effettuarsi anticipatamente entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno.</p> <p style="text-align: center;">Capo III Del Libretto di iscrizione alle radioaudizioni</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>Per il versamento del canone ai fini della rinnovazione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 47 Primo pagamento del canone (ex articoli 4 e 5 r.d.l. n. 246 del 1938)</p> <p>1. Per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati, l'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno ed intende eseguire il versamento del canone stesso per tutto l'anno in corso, è obbligato al pagamento del canone medesimo, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi dell'anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre.</p> <p>2. Se l'utente intende eseguire il versamento in rate semestrali è obbligato al pagamento del canone, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi del semestre in corso mancanti per arrivare al 30 giugno o al 31 dicembre.</p> <p>3. Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento annuale alle radioaudizioni deve essere effettuato anticipatamente dagli abbonati in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno.</p> <p>4. Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento a rate semestrali deve del pari effettuarsi anticipatamente entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno.</p> <p>Da abrogare</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dell'abbonamento ai sensi della lettera b) del precedente articolo 3, è istituito uno speciale «Libretto di iscrizione alle radioaudizioni» che è compilato dal competente Ufficio del Registro ed inviato ai singoli abbonati con piego raccomandato.</p> <p>Il «Libretto di iscrizione» di cui sopra contiene nella prima pagina le generalità dell'abbonato (cognome, nome e paternità) con l'indicazione della relativa residenza, il numero che contraddistingue l'abbonato stesso nel ruolo di consistenza degli abbonati, nonché il numero del conto corrente postale dell'Ufficio del Registro competente, sul quale devono essere effettuati i versamenti per il pagamento dei canoni di abbonamento.</p> <p>Fanno parte integrante del libretto alcuni speciali moduli del servizio dei conti correnti postali a mezzo dei quali deve esclusivamente essere effettuato il versamento presso gli uffici postali delle somme occorrenti per la rinnovazione dell'abbonamento.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>Il libretto di iscrizione alle radioaudizioni deve essere esibito dall'abbonato ad ogni richiesta degli organi cui compete l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto.</p> <p>Il libretto di iscrizione dà diritto al titolare di detenere uno o più apparecchi purché questi siano di proprietà dello stesso utente e siano tenuti in unico domicilio.</p> <p>Nel numero degli apparecchi che possono essere detenuti con un unico libretto a norma del precedente comma, non sono compresi quelli applicati stabilmente ad autoscafi, autovetture ed altri autoveicoli.</p> <p>Per questi ultimi apparecchi è obbligatorio un distinto abbonamento.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p>In caso di smarrimento del libretto di iscrizione alle radioaudizioni, l'abbonato deve chiederne tempestivamente il duplicato con domanda su carta da bollo da lire quattro. La detta domanda può essere presentata direttamente all'Ufficio del Registro presso il quale l'abbonato è iscritto a ruolo, in doppio esemplare, di cui uno da redigersi in carta libera sarà restituito dall'ufficio in segno di ricevuta dopo avervi apposto il bollo a calendario, ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.</p> <p>Il duplicato della detta domanda ovvero la ricevuta di ritorno costituiscono l'unica giustificazione della</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>mancanza del libretto per l'abbonato. L'Ufficio del Registro predispone in seguito il nuovo libretto di iscrizione indicandovi il numero di ruolo di consistenza ed annotando, sul frontespizio interno, i pagamenti già eseguiti e lo spedisce all'utente con tassa a carico del destinatario. Sul libretto deve essere apposta dallo stesso ufficio la leggenda: «duplicato». La richiesta del duplicato del libretto a norma del presente articolo non esclude l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi articoli 19 e 20 qualora l'abbonato, al momento della richiesta, non sia in regola con i pagamenti giusta le norme del presente decreto.</p> <p style="text-align: center;">Capo IV Cambiamento di residenza o di abitazione dell'abbonato</p> <p style="text-align: center;">Denuncia all'Ufficio del Registro Articolo 9</p> <p>L'abbonato alle radioaudizioni e chi, pur non essendo abbonato, detenga un apparecchio radio-ricevente in prova ai sensi del successivo art. 16, come pure chi, avendo regolarmente dato disdetta dell'abbonamento, detenga l'apparecchio chiuso in involucro ai sensi del successivo art. 10, qualora muti domicilio, residenza od abitazione, trasportando nel nuovo domicilio, residenza od abitazione l'apparecchio, deve denunciare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del Registro presso il quale e' iscritto come abbonato, tale cambiamento, entro venti giorni dal cambiamento stesso. Nella denuncia deve essere indicato il numero di ruolo risultante dal libretto di iscrizione o gli estremi della licenza in prova, il luogo ove viene trasferito il domicilio, la residenza e l'abitazione con il relativo indirizzo.</p> <p style="text-align: center;">Capo V Cessazione dell'uso dell'apparecchio da parte degli abbonati</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>Ove l'abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari e continui a detenere l'apparecchio presso di sé, deve</p>	<p style="text-align: center;">Da abrogare</p> <p style="text-align: center;">Sezione II Cessazione dell'uso dell'apparecchio da parte degli abbonati</p> <p style="text-align: center;">Da abrogare</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>presentare al competente Ufficio del Registro apposita denuncia su carta semplice non oltre il mese di novembre di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo dell'apparecchio di cui è in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito involucro in modo da impedirne il funzionamento.</p> <p>La denuncia deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Alla denuncia l'utente deve unire un vaglia postale (con modulo in uso per pagamenti di tassa) di L. 10,20, intestato all'Ufficio del Registro, per spese dell'involucro su accennato ed accessori.</p> <p>Qualora l'utente intenda cedere o alienare l'apparecchio è del pari obbligato alla denuncia di cui sopra, nella quale deve indicare il cognome, nome, paternità e domicilio del cessionario od acquirente. In questo caso è esonerato dall'obbligo del pagamento della somma di L. 10,20 di cui al comma precedente.</p> <p>L'utente con abbonamento semestrale che ceda o venda l'apparecchio entro il 1° semestre dell'anno è dispensato dal pagamento del canone relativo al 2° semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci all'Ufficio del Registro presso il quale trovasi iscritto a ruolo l'avvenuta cessione con le generalità del cessionario o acquirente e comprovi che questo ultimo abbia pagato il canone.</p> <p>L'utente che ha effettuato le denunce di cui sopra deve altresì restituire al competente Ufficio del Registro, entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha presentato le denunce medesime, il libretto di iscrizione a ruolo.</p> <p>Qualora l'utente intenda riaprire l'apparecchio già suggellato, deve farne domanda su carta semplice in triplice esemplare al competente Ufficio del Registro, con il contemporaneo pagamento della somma di L. 5,20 da versarsi con vaglia postale intestato all'Ufficio medesimo. L'Ufficio del Registro, dopo aver preso nota di tale richiesta sul ruolo di consistenza degli abbonati, passerà i tre esemplari delle domande al competente Ufficio Tecnico Erariale.</p> <p>Decreto legislativo luogotenenziale 1 dicembre 1945, n. 834</p> <p>Articolo 11, comma 1</p> <p>Gli importi stabiliti dai commi 2 e 6 dell'art. 10 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, per spese di involucro ed accessori, per il suggellamento e dissuggellamento degli apparecchi radio, sono elevati rispettivamente a lire 50,60 e lire 25,60.</p>	<p>Da abrogare</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Legge 14 aprile 1975, n. 103 <i>Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 17, comma 1</p> <p>Il termine di disdetta dell'abbonamento di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, è fissato al 31 dicembre di ciascun anno.</p> <p style="text-align: center;">Legge 28 dicembre 2015, n. 208 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità' 2016)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1, comma 158</p> <p>158. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento, di cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto disposto dal precedente periodo.</p> <p style="text-align: center;">Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 <i>Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>La chiusura dell'apparecchio e la cessione od alienazione di esso a norma del precedente articolo come pure la distruzione o la assoluta inservibilità dell'apparecchio, ancorché' dovuta a causa di forza maggiore, non danno diritto al rimborso del canone semestrale od annuale pagato a norma del presente decreto.</p> <p>In caso di cessione o di alienazione, il cessionario o l'acquirente sono considerati nuovi abbonati, obbligati al pagamento del canone dal giorno in cui hanno avuto la detenzione dell'apparecchio indipendentemente dal fatto che il cedente o venditore abbia corrisposto il</p>	<p style="text-align: center;">Da abrogare</p> <p style="text-align: center;">Articolo 48 (ex articolo 1, comma 158, legge, n. 208 del 2015)</p> <p style="text-align: center;">Cessazione</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto disposto dal precedente periodo.</p> <p style="text-align: center;">Da abrogare</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>In caso di decesso dell'abbonato l'abbonamento è valido per gli eredi fino al termine dell'abbonamento stesso per il quale l'abbonato deceduto abbia regolarmente pagato il canone.</p> <p>Qualora gli eredi non intendano ulteriormente usufruire delle radioudizioni devono osservare le norme di cui al precedente articolo 10.</p> <p>Ove invece gli eredi intendano continuare l'uso dell'apparecchio devono farne domanda in carta libera al competente Ufficio del Registro per intestare al proprio nome il libretto di iscrizione quali eredi del defunto abbonato.</p> <p>La variazione della intestazione del libretto deve essere fatta direttamente dal Procuratore del Registro e deve essere seguita dalla firma dello stesso procuratore e dalla apposizione del bollo a calendario dell'Ufficio.</p> <p>Analoga variazione deve essere fatta dal procuratore sul ruolo di consistenza degli abbonati.</p> <p style="text-align: center;">Capo VI</p> <p style="text-align: center;">Licenza di temporanea importazione</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p>I turisti e i viaggiatori residenti all'estero che vengono a soggiornare temporaneamente nel Regno portando seco un apparecchio portatile, od un apparecchio sistemato su autovettura, possono ritirare dalla dogana di transito una apposita licenza di temporanea importazione.</p> <p>Tale licenza viene rilasciata contro pagamento di L. 15 a titolo di abbonamento alle radioaudizioni e previo deposito dello importo corrispondente al dazio doganale ed alle tasse di radiofonia.</p> <p>L'apparecchio viene munito di apposito timbro che deve risultare integro all'atto della riesportazione. La licenza di temporanea importazione ha la validità di mesi tre per gli apparecchi portatili, dopo tale periodo il detentore deve regolarizzare la sua posizione munendosi del normale abbonamento e corrispondere quanto è dovuto per la definitiva importazione di materiale radio elettrico.</p> <p>Per gli apparecchi installati stabilmente su autovetture il periodo di validità della licenza di temporanea importazione è ragguagliato a novanta giorni, computando i periodi di effettiva e controllata permanenza dell'autovettura nello Stato e può essere rinnovato per ogni periodo di novanta giorni di successiva permanenza nel Regno dietro pagamento del diritto fisso di L. 15.</p> <p>Qualora il turista o viaggiatore ritorni all'estero entro i</p>	<p style="text-align: center;">Da abrogare</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>periodi sopra contemplati, e sempre che non risulti manomissione o rottura nei timbri e sigilli apposti dalla dogana, ha diritto al rimborso del deposito effettuato.</p> <p style="text-align: center;">Capo VII</p> <p style="text-align: center;">Obblighi dei rivenditori di apparecchi radioriceventi</p> <p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p>La speciale «Licenza per apparecchi radioriceventi in prova» di cui ai Regi decreti-legge 17 aprile 1931, n. 589, e 9 dicembre 1935, n. 2173, è costituita da un modulo diviso in due parti, matrice e figlia come all'allegato B al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze. I moduli di licenza sono riuniti in libretti di venticinque moduli ciascuno che sono predisposti e venduti dall'Ente italiano Audizioni Radiofoniche al prezzo di lire venticinque.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Qualunque persona o ditta autorizzata alla vendita di apparecchi radioriceventi che ceda in prova uno di detti apparecchi a persona od ente non ancora munito di libretto di iscrizione alle radioaudizioni, deve munirsi di una congrua scorta di licenze per apparecchi radio-ricipienti in prova e deve consegnare all'utente, all'atto stesso della consegna dell'apparecchio, la parte figlia del modulo di licenza di cui all'articolo precedente. Sulla matrice e sulla figlia del modulo di licenza devono essere apposte a cura di chi cede l'apparecchio in prova le seguenti indicazioni:</p> <p>a) cognome, nome, domicilio ed indirizzo della ditta che cede l'apparecchio in prova;</p> <p>b) cognome, nome, paternità e indirizzo (Comune, via, numero civico) dell'utente cui viene ceduto l'apparecchio in prova;</p> <p>c) data della consegna dell'apparecchio in prova;</p> <p>d) dati idonei alla identificazione dell'apparecchio (tipo, numero delle valvole, ecc.).</p> <p>La licenza e' valida per un solo apparecchio e per un periodo massimo di giorni dieci a partire dal giorno in cui viene dato l'apparecchio in prova ed e' improrogabile.</p> <p>È vietato di rilasciare allo stesso utente più di due licenze consecutive come pure è vietato di apportare qualsiasi aggiunta o modificazione al testo delle indicazioni apposte sulla licenza al momento del loro rilascio.</p>	<p style="text-align: center;">Da abrogare</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>La matrice delle licenze deve restare unita al libretto ed i libretti esauriti devono essere inviati all'Ufficio del Registro del distretto in cui ha sede la ditta che ha rilasciato la licenza, con le relative matrici entro venti giorni dalla data in cui è stata rilasciata l'ultima licenza. È in facoltà di chi cede in prova un apparecchio radioricevente di rivalersi del prezzo della licenza addebitando una lira per ogni licenza.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>L'obbligo del registro di carico e scarico di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è esteso ai riparatori, ai commercianti, ai rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici, ma non è esteso a coloro che limitano la propria attività alla semplice segnalazione, alle ditte autorizzate per la costruzione e la riparazione o vendita di apparecchi e materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti di detti apparecchi o materiali.</p> <p>Ai segnalatori di affari su menzionati è fatto divieto di tenere depositi di apparecchi o di materiali radioelettrici.</p> <p>Detto registro rilasciato dagli Uffici Tecnici Erariali, deve essere tenuto e conservato giusta le norme di cui all'art. 52 del regolamento approvato con R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2295.</p> <p>Sul medesimo, devono essere annotati, con le modalità di cui all'art. 51 dello stesso regolamento, nella parte del carico gli apparecchi e materiali soggetti a tassa nonché le cuffie, e nella parte dello scarico le partite esitate degli apparecchi e materiali soggetti a tassa, nonché il nome, cognome, paternità e domicilio degli acquirenti di apparecchi completi a valvola e a cristallo, di scatole di montaggio, di altoparlanti, di rivelatori a cristallo e di cuffie.</p> <p>Il compratore ha l'obbligo di dichiarare al venditore il proprio cognome, nome, paternità e domicilio, provandone l'esattezza con idonei documenti di riconoscimento.</p> <p>Il venditore nell'indicare il cognome, nome, paternità e domicilio dell'acquirente nella parte dello scarico del registro di cui sopra dovrà riportare gli estremi del documento di riconoscimento esibitogli dal compratore.</p> <p>In caso di acquisti di apparecchi radioriceventi per conto di terzi il compratore oltre alle proprie generalità deve fornire anche quelle della persona cui è destinato l'apparecchio.</p> <p>Gli agenti dell'E.I.A.R., muniti di regolare tessera di</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>riconoscimento, hanno facoltà di prendere visione del registro di carico e scarico presso i costruttori riparatori e rivenditori di apparecchi e materiali radioelettrici, allo scopo di desumerne le generalità degli acquirenti degli apparecchi e materiali anzidetti o delle persone alle quali i medesimi sono destinati.</p> <p>Nel caso di cambio di apparecchi, il venditore deve registrare nel registro di carico l'apparecchio ritirato, che successivamente scaricherà con le modalità d'uso all'atto della vendita. Nel caso di apparecchi ritirati per riparazioni gli apparecchi stessi devono essere registrati nelle colonne di carico e scarico con tutte le indicazioni atte a identificare il proprietario. I registri di cui sopra devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi cui compete l'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto a norma del successivo art. 24.</p> <p>Sulle fatture emesse per la vendita di apparecchi radio, ricevute agli utenti, come pure sui listini o cataloghi di vendite degli stessi apparecchi tanto da parte dei fabbricanti che dei rivenditori, dev'essere apposta, anche a mezzo di stampiglia, la seguente leggenda: «Nel prezzo di vendita non è compreso il canone di abbonamento alle radioaudizioni».</p> <p style="text-align: center;">Legge 12 novembre 1949, n. 996 <i>Nuove norme in materia di registrazione dei materiali radioelettrici</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>L'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 17 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, è abolito per i commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita.</p> <p style="text-align: center;">Regio decreto-Legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 <i>Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni</i></p> <p style="text-align: center;">Capo VIII Esenzioni</p> <p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>Indipendentemente dalle esenzioni stabilite dal R.D.L. 9 settembre 1937, n. 2041, sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari gli ospedali militari, le case del soldato e le sale di convegno dei militari delle forze armate, nonché gli enti che giusta le norme vigenti, corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la radiofonia.</p>	<p style="text-align: center;">Da abrogare</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Sono altresì esenti dal pagamento del canone gli apparecchi adoperati per uso militare, siano essi sistemati a terra od a bordo di navi o di aeromobili. [n.d.r. articolo 18 del R.d.l. n. 246 del 1938 gestito nel testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori. Per l'esenzione dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni a favore dei centri sociali per anziani vedasi l'articolo 92 legge 27 dicembre 2002 n. 289, trasfuso nel medesimo testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori.]</p> <p style="text-align: center;">Capo IX Sanzioni</p> <p>[n.d.r. le sanzioni del capo IX sono state ricondotte nel testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali]</p> <p style="text-align: center;">Capo X Competenza per l'accertamento delle violazioni</p> <p style="text-align: center;">Articolo 24</p> <p>Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto gli organi, cui, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, gli ispettori ed i procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari, gli ufficiali, sottufficiali e militi della M.V.S.N. in servizio effettivo, nonché i funzionari dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche in numero non superiore a 50, espressamente riconosciuti idonei ed abilitati con decreto del Ministro per le finanze, emanato di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per l'interno. Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione delle penalità stabilite dal presente decreto, e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 sopra citata. [n.d.r. il presente articolo 24 è trasfuso nel testo unico adempimenti e accertamento]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 25 Riscossione e versamento dei canoni.</p> <p>Le soprattasse e le pene pecuniarie incorse a norma del presente decreto devono essere versate direttamente</p>	<p style="text-align: center;">Sezione III Pagamento dei canoni</p> <p style="text-align: center;">Articolo 49 (ex articolo 25 r.d.l. n. 246 del 1938) Riscossione e versamento dei canoni</p> <p>Comma da abrogare</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>in contanti all'Ufficio del Registro competente, il quale le introita rilasciando ricevuta del bollettario modello 72 A ed imputando la riscossione al competente articolo e capitolo del bilancio dell'entrata.</p> <p>I canoni di abbonamento per uso privato non corrisposti alle prescritte scadenze debbono essere versati, nel caso di utenti iscritti a ruolo, sui conti correnti intestati all'Ufficio del Registro e previsti dal precedente art. 3; nel caso di utenti non iscritti a ruolo sul conto corrente intestato al Primo Ufficio Bollo di Torino.</p> <p>Per l'esazione coattiva da parte degli Uffici del Registro dei canoni di abbonamento non corrisposti nonché delle soprattasse e pene incorse a norma del presente decreto si applicano le disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26</p> <p>Nel privilegio, di cui all'art. 1958, n. 1, del Codice civile, devono ritenersi compresi, per quanto riguarda gli apparecchi radioriceventi, i crediti per canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari. Tali crediti sono pure compresi nel privilegio sulla generalità dei mobili di cui all'art. 1957 dello stesso Codice civile.</p> <p style="text-align: center;">Titolo III Canone di abbonamento per audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico</p> <p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p>Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici od aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la Società concessionaria. Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente è tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società concessionaria, non oltre il mese di novembre di ciascun anno. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici od</p>	<p>1. I canoni di abbonamento per uso privato non corrisposti alle prescritte scadenze debbono essere versati, secondo le modalità di cui all'articolo 46.</p> <p>2. Per l'esazione coattiva da parte degli Uffici dell'Agenzia delle entrate dei canoni di abbonamento non corrisposti nonché delle sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico versamenti e riscossione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 50 (ex articolo 26 r.d.l. n. 246 del 1938) Privilegio</p> <p>1. Nel privilegio, di cui all'articolo 1958, n. 1, del Codice civile, devono ritenersi compresi, per quanto riguarda gli apparecchi radioriceventi, i crediti per canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari.</p> <p>2. Tali crediti sono pure compresi nel privilegio sulla generalità dei mobili di cui all'articolo 1957 dello stesso Codice civile.</p> <p style="text-align: center;">Sezione IV Canone di abbonamento per audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico</p> <p style="text-align: center;">Articolo 51 (ex articolo 27 r.d.l. n. 246 del 1938) Abbonamento per audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico</p> <p>1. Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici od aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la Società concessionaria.</p> <p>2. Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente è tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società concessionaria, non oltre il mese di novembre di ciascun anno.</p> <p>3. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici od</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui al presente articolo, è passibile delle penalità previste dall'art. 19, ancorché' abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'art. 2.</p> <p>Con decreto Reale ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le finanze, d'intesa coi Ministri per le comunicazioni e per la cultura popolare, la riscossione dei canoni speciali di cui al presente articolo potrà essere affidata agli Uffici del Registro con le modalità e secondo le tariffe da stabilirsi con lo stesso decreto.</p> <p>Sono applicabili inoltre agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni dei precedenti articoli 9 a 13, 15 e 16, 21 a 26. [n.d.r. l'articolo 24 è stato trasfuso nel testo unico adempimenti e accertamento]</p> <p style="text-align: center;">Titolo IV Disposizioni transitorie e finali [n.d.r. le disposizioni del presente titolo IV non sono ricondotte nel testo unico in quanto non attuali.]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 28</p> <p>Le penalità di cui ai precedenti articoli 19 a 23 non saranno applicate nei confronti degli utenti che non siano in regola con le disposizioni del presente decreto, a condizione che essi provvedano agli adempimenti stabiliti dal decreto stesso entro il 30 aprile 1938-XVI.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 29</p> <p>Per assicurare il servizio di riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, il Ministro per le finanze è autorizzato ad assumere personale avventizio con contratto a termine, nel numero strettamente indispensabile, con le modalità e il trattamento stabilito dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 109, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 30</p> <p>È abrogata ogni disposizione di legge e di regolamento contraria a quelle contenute nel presente decreto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 31</p>	<p>aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui al presente articolo, è passibile delle sanzioni previste dall'articolo 61 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, ancorché' abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'articolo 45.</p> <p>4. Sono applicabili inoltre agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 e dell'articolo 449 del testo unico adempimenti e accertamento.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1938-XVI.</p> <p>Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.</p> <p>Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p> <p>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i></p> <p>Articolo 38, comma 8</p> <p>8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.</p> <p>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione V Disposizioni finali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 52 (ex articolo 38, comma 8, d.l. n. 78 del 2010) Addebito del canone RAI sulla pensione</p> <p>1. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 61, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">214</p> <p><i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 17 Canone RAI</p> <p>1. Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.</p> <p style="text-align: center;">Legge 28 dicembre 2015, n. 208</p> <p><i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità' 2016)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1, commi da 152 a 157 e 159</p> <p>152. Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 100. [n.d.r. comma non più attuale] (...)</p> <p>154. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori,</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 53 (ex articolo 17 d.l. n. 201 del 2011)</p> <p style="text-align: center;">Indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'abbonamento radiotelevisivo speciale</p> <p>1. Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 54 (ex articolo 1, commi da 154 a 157 e 159, legge n. 208 del 2015)</p> <p style="text-align: center;">Disposizione finale</p> <p>1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.</p> <p>155. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 154, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.</p> <p>156. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 153, 154 e 155 e limitatamente alle finalità di cui ai commi da 152 a 160, l'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone.</p> <p>157. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.</p> <p>(...)</p> <p>159. In sede di prima applicazione di quanto disposto dai commi da 152 a 158:</p> <p>a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute;</p> <p>b) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema</p>	<p>considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 3, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.</p> <p>2. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 1, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 30, comma 1, e 38, comma 1, del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali.</p> <p>3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente titolo e limitatamente alle finalità di cui al presente titolo l'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 52, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone.</p> <p>4. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.</p> <p>5. In sede di prima applicazione di quanto disposto dal presente titolo:</p> <p>a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute;</p> <p>b) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico Spa dall'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 153, lettera a), e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;</p> <p>c) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.</p>	<p>informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico Spa dall'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione di cui all'articolo 44, comma 2, e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;</p> <p>c) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione</p>
<p style="text-align: center;">Legge 30 dicembre 2018, n. 145 <i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1, commi a 35 a 49-bis (...)</p> <p>35. È istituita l'imposta sui servizi digitali.</p> <p>35-bis. L'imposta si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di cui al comma 37, realizzati dai soggetti di cui al comma 36, nel corso dell'anno solare.</p> <p>36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano congiuntamente:</p> <p>a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;</p> <p>b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VII Imposta sui servizi digitali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 55 (ex articolo 1, comma 35, legge n. 145 del 2018) Istituzione dell'imposta</p> <p>1. È istituita l'imposta sui servizi digitali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 56 (ex articolo 1, comma 35-bis, legge n. 145 del 2018) Ambito di applicazione</p> <p>1. L'imposta si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di cui all'articolo 58, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 57, nel corso dell'anno solare.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 57 (ex articolo 1, comma 36, legge n. 145 del 2018) Soggetti passivi</p> <p>1. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui all'articolo 56, realizzano congiuntamente:</p> <p>a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;</p> <p>b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui all'articolo 58, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>37. L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:</p> <p>a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;</p> <p>b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;</p> <p>c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.</p> <p>37-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:</p> <p>a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;</p> <p>b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;</p> <p>c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;</p> <p>d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:</p> <p>1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;</p> <p>2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>3) le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;</p> <p>4) le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>5) le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quinquies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 58 (ex articolo 1, comma 37, legge n. 145 del 2018)</p> <p style="text-align: center;">Fornitura dei servizi rilevanti</p> <p>1. L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:</p> <p>a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;</p> <p>b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;</p> <p>c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 59 (ex articolo 1, comma 37-bis, legge n. 145 del 2018)</p> <p style="text-align: center;">Fornitura dei servizi rilevanti</p> <p>1. Non si considerano servizi digitali di cui all'articolo 58:</p> <p>a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;</p> <p>b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;</p> <p>c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;</p> <p>d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:</p> <p>1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;</p> <p>2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>3) le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;</p> <p>4) le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>5) le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quinquies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>6) i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-septies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>7) gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;</p> <p>e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d);</p> <p>f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.</p> <p>38. Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui al comma 37 resi a soggetti che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.</p> <p>39. I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.</p> <p>39-bis. I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di cui al comma 37, lettera b), comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile.</p>	<p>6) i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-septies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>7) gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;</p> <p>e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d);</p> <p>f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.</p> <p style="text-align: center;"> Articolo 60 (ex articolo 1, comma 38, legge n. 145 del 2018) Ricavi non tassabili </p> <p>1. Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui all'articolo 58 resi a soggetti che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.</p> <p style="text-align: center;"> Articolo 61 (ex articolo 1, comma 39, legge n. 145 del 2018) Assunzione dei ricavi </p> <p>1. I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.</p> <p style="text-align: center;"> Articolo 62 (ex articolo 1, comma 39-bis, legge n. 145 del 2018) Corrispettivi </p> <p>1. I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 58, lettera b), comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>39-ter. Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.</p> <p>40. Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo. Un utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se:</p> <p>a) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera a), la pubblicità figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale;</p> <p>b) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera b), se:</p> <p>1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;</p> <p>2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;</p> <p>c) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera c), i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 63 (ex articolo 1, comma 39-ter, legge n. 145 del 2018)</p> <p style="text-align: center;">Servizi non considerati</p> <p>1. Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 64 (ex articolo 1, comma 40, legge n. 145 del 2018)</p> <p style="text-align: center;">Periodo d'imposta</p> <p>1. Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo. Un utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se:</p> <p>a) nel caso di un servizio di cui all'articolo 58, lettera a), la pubblicità figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale;</p> <p>b) nel caso di un servizio di cui all'articolo 58, lettera b), se:</p> <p>1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;</p> <p>2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;</p> <p>c) nel caso di un servizio di cui all'articolo 58, lettera c), i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>40-bis. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.</p> <p>40-ter. Quando un servizio imponibile di cui al comma 37 è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai sensi del comma 40, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale è pari:</p> <p>a) per i servizi di cui al comma 37, lettera a), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato;</p> <p>b) per i servizi di cui al comma 37, lettera b), se:</p> <p>1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato;</p> <p>2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l'anno solare in questione;</p> <p>c) per i servizi di cui al comma 37, lettera c), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un'interfaccia digitale.</p>	<p>Articolo 65 (ex articolo 1, comma 40-bis, legge n. 145 del 2018) Localizzazione del dispositivo</p> <p>1. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.</p> <p>Articolo 66 (ex articolo 1, comma 40-ter, legge n. 145 del 2018) Territorialità</p> <p>1. Quando un servizio imponibile di cui all'articolo 58 è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai sensi dell'articolo 64, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale è pari:</p> <p>a) per i servizi di cui all'articolo 58, lettera a), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato;</p> <p>b) per i servizi di cui all'articolo 58, lettera b), se:</p> <p>1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato;</p> <p>2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l'anno solare in questione;</p> <p>c) per i servizi di cui all'articolo 58, lettera c), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un'interfaccia digitale.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>41. L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.</p> <p>42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 30 giugno dello stesso anno. Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo. In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 giugno 2021. [n.d.r. il presente comma 42 è trasfuso nel testo unico adempimenti e accertamento]</p> <p>43. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti indicati al comma 36 devono fare richiesta all'Agenzia delle entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 46. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al primo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali. [n.d.r. il presente comma 43 è trasfuso nel testo unico</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 67 (ex articolo 1, comma 41, legge n. 145 del 2018) Aliquota</p> <p>1. L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>adempimenti e accertamento]</p> <p>44. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta sui servizi digitali, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.</p> <p>[n.d.r. il presente comma 44 è trasfuso nel testo unico adempimenti e accertamento]</p> <p>44-bis. I soggetti passivi dell'imposta tengono un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni di cui al comma 40-ter. L'informazione sulle somme riscosse mensilmente precisa, ove necessario, l'importo riscosso in una valuta diversa dall'euro e l'importo convertito in euro. Le somme incassate in una valuta diversa dall'euro sono convertite applicando l'ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate.</p> <p>[n.d.r. il presente comma 44 è trasfuso nel testo unico adempimenti e accertamento]</p> <p>45. <i>Comma abrogato dall'articolo 1, comma 678, lettera l), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020</i></p> <p>46. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative delle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.</p> <p>47. Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.</p>	<p>Articolo 68 (ex articolo 1, comma 46, legge n. 145 del 2018) Attuazione</p> <p>1. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative delle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.</p> <p>Articolo 69 (ex articolo 1, comma 47, legge n. 145 del 2018) Decorrenza</p> <p>1. Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.</p> <p>Articolo 70 (ex articolo 1, comma 48, legge n. 145 del 2018) Copertura finanziaria</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>48. Dall'attuazione della disciplina contenuta nei commi da 35 a 50 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>49. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione della disciplina relativa all'imposta sui servizi digitali, anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.</p> <p>49-bis. I commi da 35 a 49 sono abrogati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.</p>	<p>1. Dall'attuazione della disciplina contenuta nel presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 71 (ex articolo 1, comma 49, legge n. 145 del 2018) Relazione</p> <p>1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione della disciplina relativa all'imposta sui servizi digitali, anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 72 (ex articolo 1, comma 49-bis, legge n. 145 del 2018) Disposizione finale</p> <p>1. Le disposizioni del presente titolo sono abrogate dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.</p>
<p style="text-align: center;">Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 <i>Disciplina delle tasse sulle concessioni governative</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 Oggetto delle tasse</p> <p>I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VIII Tasse sulle concessioni governative</p> <p style="text-align: center;">Articolo 73 (ex articolo 1 d.P.R. n. 641 del 1972) Oggetto delle tasse</p> <p>1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella tariffa allegato 4 del presente testo unico sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Riscossione delle tasse</p> <p>La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.</p> <p>La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.</p> <p>Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 74 (ex articolo 2 d.P.R. n. 641 del 1972) Riscossione delle tasse</p> <p>1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.</p> <p>2. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.</p> <p>3. Nei casi espressamente indicati nella tariffa allegato 4 del presente testo unico, gli atti la cui validità superi l'anno sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 Modalità di pagamento</p> <p>Le tasse si corrispondono in conformità a quanto previsto nell'annessa tariffa:</p> <p>a) in modo ordinario, con pagamento diretto all'Ufficio del registro competente o con versamento sul conto corrente postale a questi intestato;</p> <p>b) in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico Ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli Uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme.</p> <p>b-bis) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa.</p> <p>Quando la misura delle tasse, dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può variare il modo di pagamento stabilito nella tariffa.</p> <p>[n.d.r. le modifiche apportate al primo comma, lettera a), derivano dal fatto che non è più previsto il pagamento diretto all'Ufficio, ma tramite versamento in conto corrente postale o, dal 1° gennaio 2020 (ai sensi dell'articolo 17 c.2 lettera h-sexies) del d.lgs. n. 241 del 1997), con modello di pagamento F24.]</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 75 (ex articolo 3 d.P.R. n. 641 del 1972; articolo 7, comma 2, d.l. n. 7 del 2005) Modalità di pagamento</p> <p>1. Le tasse si corrispondono in conformità a quanto previsto nell'annessa tariffa allegato 4:</p> <p>a) in modo ordinario con versamento su conto corrente postale intestato all'Agenzia delle entrate o tramite modello di pagamento approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;</p> <p>b) in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico Ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli Uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme.</p> <p>c) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa.</p> <p>2. Quando la misura delle tasse, dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può variare il modo di pagamento stabilito nella tariffa.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 <i>Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 7, comma 2</p> <p>Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione e altre disposizioni in materia di finanza locale</p> <p>2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni. (...) </p> <p style="text-align: center;">Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 <i>Disciplina delle tasse sulle concessioni governative</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Ufficio competente</p> <p>Per le tasse da pagare in modo ordinario il versamento va effettuato presso l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Marche</p> <p>Le marche di cui al precedente articolo 2 sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo. Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati il valore, la forma e gli altri caratteri</p>	<p>4. La tassa di concessione governativa, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, è pagata con le modalità telematiche di cui all'articolo 95 del testo unico registro ed altri tributi indiretti, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 96, comma 4, del citato testo unico.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 76 (ex articolo 4 d.P.R. n. 641 del 1972) Ufficio competente</p> <p>1. Per le tasse da pagare in modo ordinario il versamento va effettuato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 77 (ex articolo 5 d.P.R. n. 641 del 1972) (Marche)</p> <p>1. Le marche di cui all' articolo 74 sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo.</p> <p>2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinati il valore, la forma e gli altri</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>distintivi delle speciali marche di cui al precedente comma.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Prenotazione a debito</p> <p>Le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge nei rapporti tributari a quelli dello Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio sono prenotate a debito, salvo il recupero nei casi e nei modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7 Riscossione coattiva <i>Articolo abrogato dall'articolo 130 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse</p> <p>Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 Sanzioni</p> <p>[n.d.r. articolo inserito nel testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie</p> <p>(...) L'attribuzione, agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facoltà di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari del Ministero delle finanze e degli Uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera nonché,</p>	<p>caratteri distintivi delle speciali marche di cui al precedente comma.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 78 (ex articolo 6 d.P.R. n. 641 del 1972) (Prenotazione a debito)</p> <p>1. Le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge nei rapporti tributari a quelli dello Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio sono prenotate a debito, salvo il recupero nei casi e nei modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 79 (ex articolo 8 d.P.R. n. 641 del 1972) Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse</p> <p>1. Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli Uffici predetti, a qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli Uffici stessi.</p> <p>Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.</p> <p>[n.d.r. articolo inserito nel testo unico adempimenti e accertamento]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 Ricorsi amministrativi</p> <p>Le controversie relative all'applicazione delle tasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, quando l'ammontare delle tasse superi le lire centomila.</p> <p>Il ricorso deve essere presentato all'intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'Ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.</p> <p>Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi può ricorrere al Ministro quando l'ammontare delle tasse superi le lire centomila.</p> <p>Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'Articolo 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.</p> <p>Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.</p> <p>Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12 Azione giudiziaria</p> <p>Avverso le decisioni definitive, di cui al precedente articolo, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 80 (ex articoli 11 e 12 d.P.R. n. 641 del 1972) Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria</p> <p>1. Per le controversie relative all'applicazione delle tasse sulle concessioni governative previste dal presente testo unico, il contribuente può presentare ricorso innanzi corte di giustizia tributaria competente secondo le disposizioni del testo unico della giustizia tributaria o, in alternativa, può presentare ricorso amministrativo all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito ha il domicilio fiscale. L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate decide con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministero dell'economia e delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se lo ammontare controverso delle imposte e soprattasse supera euro 51,65.</p> <p>2. Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive dell'Agenzia delle entrate è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'articolo 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile.</p> <p>3. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. L'autorità amministrativa, adita a norma del comma 1, ha facoltà di sospendere la riscossione delle imposte in contestazione.</p> <p>4. Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promovibile ricorso innanzi alla corte di</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.</p> <p>Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.</p> <p>[n.d.r. la Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del d.P.R. n. 641 del 1972 nella parte in cui non prevede, l'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 13 Decadenze e rimborsi</p> <p>L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.</p> <p>Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso. Non è ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario.</p> <p>Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative non, acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.</p> <p>[n.d.r. articolo inserito nel testo unico adempimenti e accertamento]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 13-bis Esenzioni</p> <p>1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.</p> <p>1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.</p>	<p>giustizia tributaria secondo le disposizioni del testo unico della giustizia tributaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.</p> <p>Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 81 (ex articolo 13-bis d.P.R. n. 641 del 1972) Esenzioni</p> <p>1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.</p> <p>2. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>[n.d.r. nel comma 3 è stata riportata la norma di esenzione prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 593 del 1981]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14 Disposizioni finali e transitorie</p> <p>Per le tasse corrisposte per il periodo annuale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto non è dovuta integrazione né si fa luogo a rimborso delle eventuali differenze.</p> <p>Le esenzioni e le agevolazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, nonché i regimi tributari sostitutivi di tale tributo, o anche di esso stabiliti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanarsi ai sensi del n. 6) dell'Articolo 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.</p> <p>Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972, a favore delle cooperative, loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.</p> <p>[n.d.r. le disposizioni dei primi due commi sono non attuali]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 15 Norme abrogate</p> <p>Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>[n.d.r. disposizione non attuale]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16 Entrata in vigore</p> <p>Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p> <p>[n.d.r. disposizione non attuale]</p>	<p>3. Sono altresì esenti dalla tassa sulle concessioni governative i documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi di guerra, gli atti ed i contratti aventi per oggetto tali provvidenze, di cui all'articolo 12, comma 1 della legge 22 ottobre 1981, n. 593.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 82 (ex articolo 14 d.P.R. n. 641 del 1972) Disposizioni finali e transitorie</p> <p>1. Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972, a favore delle cooperative, loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 <i>Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate.</p> <p>La ritenuta del 3 per mille di cui ai numeri 4, titolo V e 1, titolo X, dell'allegato F della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni, è mantenuta limitatamente ai mandati ed agli ordinativi di pagamento dipendenti da contratti stipulati anteriormente al 31 luglio 1954.</p> <p>La ritenuta stessa non si applica ai mandati ed ordinativi di pagamento che abbiano ad oggetto contributi od indennizzi per danni di guerra, per alluvioni ed altre pubbliche calamità e per la ricostruzione edilizia, nonché ai mandati od ordinativi di pagamento emessi per fini di pubblica assistenza e beneficenza o a favore di enti pubblici in genere.</p> <p>[n.d.r. la legge n. 575 del 1951, a cui fa rimando il periodo, è stata abrogata dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p>Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo precedente sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi speciali e sono versati entro 30 giorni dalla loro riscossione in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio della entrata con la denominazione «Tributi speciali, diritti e compensi».</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo abrogato dall'articolo 5, della L. 27 ottobre 1973, n. 628 e dall'articolo 39, della L. 15 novembre 1973, n. 734.</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 4</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IX Tributi e diritti speciali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 83 Tributi speciali per attività svolte dalle Amministrazioni dello Stato (ex articolo 1 d.l. n. 533 del 1954)</p> <p>1. Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle di cui all'allegato 5.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 84 (ex articolo 2 d.l. n. 533 del 1954) Denominazione</p> <p>1. Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo precedente sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi speciali e sono versati entro 30 giorni dalla loro riscossione in appositi capitoli del bilancio dello Stato.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><i>Articolo abrogato dall'articolo 39, della L. 15 novembre 1973, n. 734]</i></p> <p><i>Articolo 5</i> <i>Articolo abrogato dall'articolo 39, della L. 15 novembre 1973, n. 734.</i></p> <p>Articolo 6</p> <p>Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale degli uffici per la conservazione dei registri immobiliari.</p> <p>Articolo 7 <i>Articolo abrogato dall'articolo 39, della L. 15 novembre 1973, n. 734</i></p> <p>Articolo 8 <i>Articolo abrogato dall'articolo 5, della L. 27 ottobre 1973, n. 628 e dall'articolo 39, L. 15 novembre 1973, n. 734.</i></p> <p>Articolo 9</p> <p>È abrogata la legge 27 dicembre 1953, numero 948, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quello del presente decreto.</p> <p>Articolo 10</p> <p>All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'esercizio finanziario 1954 1955, si farà fronte con l'entrata derivante dai tributi speciali, diritti e compensi di cui ai precedenti artt. 1 e 2. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. [n.d.r. disposizione non attuale]</p> <p>Articolo 11</p> <p>Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 1954 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [n.d.r. disposizione non attuale]</p>	<p>Articolo 85 (ex articolo 6 d.l. n. 533 del 1954) Esclusione</p> <p>1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano al personale degli uffici per la conservazione dei registri immobiliari.</p> <p>Articolo 86 (ex articolo 9 d.l. n. 533 del 1954) Norme che restano abrogate</p> <p>1. Resta abrogata la legge 27 dicembre 1953, numero 948, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quello del presente titolo.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Legge 15 maggio 1954, n. 228 <i>Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo unico</p> <p>Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</p> <p>[n.d.r. la legge n. 575 del 1951 è abrogata. Per la validità del richiamo cfr. la risposta all'interpello n. 358/2019; l'ultimo periodo evidenziato non è attuale.]</p> <p style="text-align: center;">Legge 13 luglio 1984, n. 302 <i>Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 7, commi primo e secondo</p> <p>Per le prestazioni effettuate dal personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, nonché presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, le tariffe di cui alla tabella B allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono raddoppiate.</p> <p>Per le prestazioni di cui al comma precedente rese fuori orario o fuori circuito doganale a richiesta dell'operatore e nel suo prevalente interesse le tariffe</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 87</p> <p style="text-align: center;">Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza (ex articolo unico legge n. 228 del 1954)</p> <p>1. Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui all'allegato 5 Tabella A.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 88 (ex articolo 7, commi 1 e 2, legge n. 302 del 1984)</p> <p style="text-align: center;">Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna</p> <p>1. Per le prestazioni effettuate dal personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, nonché presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, le tariffe di cui all'allegato 5 Tabella B, sono raddoppiate.</p> <p>2. Per le prestazioni di cui al comma precedente rese fuori orario o fuori circuito doganale a richiesta dell'operatore e nel suo prevalente interesse le tariffe</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>stesse sono ulteriormente raddoppiate. (...)</p> <p>Decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 <i>Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica</i></p> <p>Articolo 10, comma 14</p> <p>14. La riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui ai commi 12 e 13 è affidata agli uffici del dipartimento del territorio.</p>	<p>stesse sono ulteriormente raddoppiate.</p> <p>Articolo 89 (ex articolo 10, comma 14, d.l. n. 323 del 996)</p> <p>Riscossione volontaria</p> <p>1. La riscossione volontaria delle tasse ipotecarie di cui al testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti e dei tributi speciali di cui all'allegato 5 tabella A è disciplinata dall'articolo 22 del testo unico versamenti e riscossione.</p> <p>TITOLO X Disposizioni finali</p> <p>Articolo 90 Abrogazioni</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p>a) per quanto attiene alla disciplina delle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi:</p> <p>1) articoli 1, 1-bis, da 2-bis a 4-bis, 6-bis, da 16 a 19, da 21 a 23, da 31 a 33, tariffa allegato A, tariffa allegato B e tabella allegato C, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216;</p> <p>2) articolo 21, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364;</p> <p>3) articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;</p> <p>4) articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;</p> <p>5) articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;</p> <p>6) articolo 17, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;</p> <p>7) articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;</p> <p>b) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti:</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
	<p>1) articoli da 1 a 5, 20, 22, da 26 a 31, 38, 39, 41, 42 e tariffa allegata del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;</p> <p>c) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e imposta sugli aeromobili privati:</p> <p>1) articolo 16, commi 10-bis, 11,12, 13, 14, 14 bis, 15, 15-bis e 15 bis.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;</p> <p>d) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE):</p> <p>1) articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;</p> <p>2) articolo 1, comma 91, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213;</p> <p>e) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sulle Transazioni finanziarie:</p> <p>1) articolo 1, commi da 491 a 497, 499, 500 e tabella 3 allegata della legge 24 dicembre 2012, n. 228;</p> <p>f) per quanto attiene alla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni:</p> <p>1) articoli da 1 a 17 e da 25 a 31 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;</p> <p>2) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo luogotenenziale 1 dicembre 1945, n. 834;</p> <p>3) articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;</p> <p>4) articolo 1 della legge 12 novembre 1949, n. 996;</p> <p>5) articolo 17, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n. 103;</p> <p>6) articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;</p> <p>7) articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;</p> <p>8) articolo 1, commi da 152 a 159, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;</p> <p>9) articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;</p> <p>10) articolo 1, comma 19, legge 30 dicembre 2023, n. 213;</p> <p>g) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sui servizi digitali:</p> <p>1) articolo 1, commi da 35 a 41 e da 46 a 49-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;</p> <p>h) per quanto attiene alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative:</p> <p>1) articoli da 1 a 6, 8, 11, 12, 13-bis, 14, 15, 16 e tariffa</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
	<p>allegata del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;</p> <p>2) articolo 7 comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;</p> <p>i) per quanto attiene alla disciplina dei tributi speciali:</p> <p>1) decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 e tabelle A, B, C, D, E, F allegate;</p> <p>2) legge 15 maggio 1954, n. 228;</p> <p>3) articolo 7, commi primo e secondo, della legge 13 luglio 1984, n. 302;</p> <p>4) articolo 10, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.</p> <p>2. I riferimenti contenuti nelle norme vigenti alle disposizioni abrogate di cui al comma 1 si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente testo unico.</p> <p>Allegato 1: tariffe e tabella imposta sulle assicurazioni</p> <p>Allegato 2: tariffa imposta sugli intrattenimenti</p> <p>Allegato 3: tabella in materia di imposta sulle transazioni finanziarie</p> <p>Allegato 4: tariffa tasse sulle concessioni governative</p> <p>Allegato 5: tabelle tributi speciali</p>

Allegato 1**Tariffa Allegato A***(ex Tariffa Allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni)*

Tariffa generale per le assicurazioni soggette all'imposta in misura ordinaria

[N.d.r. gli artt. 1 e 23 della Tariffa dell'Allegato A sono stati soppressi dall' art. 13 D.Lgs. 18.02.2000, n. 47]

RAMO O SPECIE DI ASSICURAZIONE	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEI CONTRATTI	Imposta proporzionale percentuale sul premio comprensiva di ogni addizionale	Norme per la liquidazione dell'imposta
		A) Soppresso dall'art. 13 D.Lgs. n. 47 del 2000	2,50	L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'articolo 5 del testo unico
Soppresso dall'art. 13 D.Lgs. n. 47 del 2000	1			[N.d.r. aggiornato riferimento all'articolo della proposta di TU Tributi Erariali minori]
		B) Soppresso dall'art. 13 D.Lgs. n. 47 del 2000	2,50	Id.
Assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate	2	A) Assicurazioni contro rischi, di qualsiasi natura, derivanti dalla navigazione marittima, fluviale, lacuale ed aerea, anche quando l'assicurazione comprenda la garanzia di tragitti parziali per via terra, sempre che, in ragione del tragitto da percorrere, siano prevalenti i rischi della navigazione; prolungamenti delle dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di 60 giorni B) Assicurazioni di navi, galleggianti ed aeromobili durante la costruzione, le riparazioni o la demolizione	7,50 7,50	Id. Id.
Assicurazioni contro i rischi	3	A) Assicurazioni contro rischi, di qualsiasi natura, derivanti da trasporti terrestri o da trasporti promiscui per terra, acqua ed aria,	12,50	Id.

dei trasporti terrestri		quando in ragione del tragitto da percorrere, prevalga il rischio terrestre. Se derivanti da trasporti ferroviari o da trasporti promiscui per strada o ferrovia, quando sia prevalente il tragitto da percorrere in ferrovia	12,50	Id.
		B) Assicurazioni dei bagagli quando non sono assunte con polizza	12,50	Id.
Assicurazione per la responsabilità civile	4	Assicurazioni per la responsabilità civile, compresa quella relativa ai danni prodotti dalla circolazione dei veicoli a motore e rimorchi	12,50	Id.
Assicurazione contro le disgrazie accidentali ed assimilate	5	Assicurazioni contro le disgrazie accidentali; assicurazioni contro le malattie; assicurazioni contro i danni di interruzione di esercizio o di produzione in conseguenza di disgrazie accidentali, mentali, malattie, morte delle persone addette all'esercizio o alla produzione	2,50	Id.
Assicurazioni contro il furto e la rapina	6	Assicurazioni contro il furto ed assicurazioni contro la rapina	21,25	Id.
Assicurazioni contro i danni dello incendio ed assimilate	7	A) Assicurazioni contro i danni dell'incendio, del fulmine, dell'esplosione, dello scoppio, contro il rischio locativo ed il ricorso dei vicini e contro le conseguenze dei detti eventi, od altre garanzie diverse da quelle previste dalla presente tariffa, dalla tariffa allegato B e tabella allegato C prestate in accessorio ad assicurazioni contro i danni dell'incendio	21,25	Id.
		B) Assicurazioni globali incendio e furto	21,25	Id.
		A) Assicurazioni dei prodotti del suolo contro le intemperie ed altri rischi che possono colpire i prodotti stessi prima del raccolto, esclusi i rischi d'incendio	2,50	Id.
		B) Assicurazioni contro la mortalità, le malattie e le disgrazie accidentali del bestiame	2,50	Id.
Assicurazioni di rischi agricoli	8	C) Assicurazioni della responsabilità civile derivante della proprietà o dalla conduzione di aziende agricole o forestali o dalla proprietà e dall'uso (ivi compresa la conduzione) di macchine agricole	12,50	Id.
		D) Assicurazioni stipulate contro i danni dell'incendio, del fulmine, dell'esplosione, contro il rischio locativo ed il ricorso dei vicini e contro le conseguenze dei detti eventi stipulate per costruzioni rurali; mobili ed arredamenti relativi a tali costruzioni; attrezzi, macchine, scorte vive e morte impiegate per l'esercizio di aziende agricole o forestali o per l'esercizio di attività connesse dirette alla conservazione,	12,50	Id.

		manipolazione e trasformazione dei prodotti agrari in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura ; boschi e piantagioni; frutti e prodotti del suolo intanto che appartengono al proprietario o conduttore dell'azienda agricola o forestale		
Assicurazione dei guasti alle macchine e rischi di montaggio	9	Assicurazioni dei guasti alle macchine e contro le conseguenze derivanti dai guasti stessi; assicurazione dei rischi di montaggio	21,25	id.
Assicurazione dei rischi connessi all'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare	10	A) Assicurazioni per la responsabilità civile connessa al funzionamento di impianti nucleari a fini civili o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché alla produzione, alla detenzione, all'impiego o al trasporto di materiale fissile o di prodotti o residui radioattivi B) Assicurazioni contro i danni materiali delle installazioni nucleari e degli impianti nucleari a fini civili o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché alla produzione, alla detenzione, all'impiego o al trasporto di materiale fissili o di prodotti radioattivi C) Assicurazioni contro le disgrazie accidentali, la malattia, o i danni alle colture causati da esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni del nucleo dell'atomo o dell'accelerazione artificiale di particelle atomiche o dall'impiego di radioisotopi	2,50 2,50 2,50	id. Id. Id.
Assicurazioni dei rischi industriali della produzione cinematografica	11	A) Assicurazioni contro i danni industriali della produzione di films cinematografici in dipendenza di infortuni, malattia o morte di persone addette a prestazioni già iniziate	21,25	Id.
Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni assimilate	12	B) Assicurazioni contro i danni ai films Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni contro le infedeltà dei prestatori d'opera	21,25 12,50	Id. Id.
Assicurazioni di crediti	13	Assicurazioni della solvibilità dei debitori	12,50	Id.
Assicurazioni contro i rischi di impiego	14	Assicurazioni contro i rischi di impiego, diversi da quello di morte, connessi alla cessione del quinto dello stipendio	2,50	Id.
Assicurazioni delle spese legali	15	Assicurazioni delle spese legali	21,25	Id.
Assicurazioni del ritiro della patente di guida	16	Assicurazioni contro i danni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento	12,50	Id.

a seguito di investimento				
Assicurazioni per la rottura di vetri o di altri o di altri oggetti fragili	17	Assicurazioni contro i rischi di rotture di vetri, cristalli, specchi ed altri oggetti fragili	21,25	Id.
Assicurazioni contro il rischio della pioggia	18	Assicurazioni contro i danni cagionati dalla pioggia agli albergatori o agli organizzatori ed impresari di gare sportive, feste e spettacoli all'aperto ed assicurazioni contro il rischio della pioggia durante le vacanze o durante i viaggi	21,25	Id.
Assicurazioni globali dei veicoli a motore	19	Assicurazioni globali dei veicoli a motore e dei rimorchi comprensive, oltre che del rischio della responsabilità civile per i danni prodotti dalla circolazione, anche di altri rischi:		Id.
		1) quando tra i rischi assicurati siano compresi quelli delle disgrazie accidentali al conducente e alle persone trasportate	12,50	Id.
		2) negli altri casi	12,50	Id.
Assicurazioni globali dei fabbricati	20	Assicurazioni globali stipulate dai proprietari di fabbricati, ivi compresi i condomini, che garantiscono, oltre ai rischi di incendio e di responsabilità civile, uno o più dei seguenti rischi: furto, guasti, condotte d'acqua, perdite di pigioni, disgrazie accidentali del personale addetto alla vigilanza e custodia	21,25	Id.
Assicurazioni globali dell'abitazione privata e del capo famiglia	21	Assicurazioni globali dell'abitazione privata e del capo famiglia che garantiscono, oltre ai rischi di incendio o di responsabilità civile, uno più seguenti rischi, furti, guasti, morte dell'assicurato per incendio per opera di ladri	21,25	Id.
Assicurazioni diverse da quelle contemplate nelle precedenti voci	22	Assicurazioni non comprese nella presente tariffa, nella tariffa allegato B e nella tabella allegato C	21,25	Id.
Soppresso dall'art. 13 D.Lgs. n. 47 del 2000	23	Soppresso dall'art. 13 D.Lgs. n. 47 del 2000	2,50	Id.
Assicurazioni assistenza			10	
Tariffa Allegato B				
<i>(ex Tariffa Allegato B alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216)</i>				
Tariffa speciale per le assicurazioni soggette alla imposta in misura ridotta				

NATURA DELLE ASSICURAZIONI	Art. della tariffa	INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI	MISURA DELL'IMPOSTA	NOTE
Case popolari ed economiche	1	Contratti di assicurazioni sulla vita umana a garanzia della casa	Un quarto dell'imposta stabilita dall'art. 1 lettera a) della tariffa allegato A)	L'imposta si liquida con le norme di cui all'articolo 5 del testo unico <i>[N.d.r. aggiornato riferimento all'articolo corrispondente del TU Tributi Erariali minori]</i>
Impiegati dello Stato	2	Contratti relativi alle assicurazioni integrative degli impiegati civili e militari dello Stato di cui alla legge 7 aprile 1930, n. 456 <i>[n.d.r. legge abrogata dal decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito. dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9]</i>	Id.	Id.
Cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato	3	Assicurazioni contro i danni previsti dall'articolo 7 lettera a) della tariffa allegato A)	Un quinto dell'imposta stabilita dall'art. 7 lettera a) della tariffa allegato A)	Id.

Tabella Allegato C

(ex Tabella Allegato C alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni)

Tabella delle assicurazioni e dei contratti vitalizi esenti da imposta

NATURA DELLE ASSICURAZIONI	Art. della tariffa	INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTE
----------------------------	--------------------	------------------------------	------

Società di mutuo soccorso	1	Operazioni fatte dalle società di mutuo soccorso registrate in conformità alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, che non siano soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. [n.d.r. il d.P.R. n. 449 del 1959 è stato abrogato dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209]	
Assicurazioni obbligatorie agli infortuni sul lavoro	2	Assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1150, e successive disposizioni modificative ed integrative [n.d.r. decreto luogotenenziale abrogato dal decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9] e dal decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni modificative ed integrative.	
Assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale	3	Operazioni di trasformazioni di capitali in rendite vitalizie effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive disposizioni modificative ed integrative, ed ogni altra forma di assicurazione gestita dall'I.N.P.S.	
Assicurazioni dei crediti alla esportazione	4	Assicurazioni e riassicurazioni dei crediti dall'esportazione stipulate ai sensi della legge 22 dicembre 1953, numero 955, e successive disposizioni modificative ed integrative.	
Assicurazioni mutue del bestiame in Sardegna	5	Operazioni delle società mutue di assicurazioni per l'assicurazione del bestiame in Sardegna.	
Assicurazioni aeree	6	Contratti di assicurazione stipulati dalle società nazionali assuntrici di trasporti aerei di linea, per il trasporto di cose o di persone.	L'esenzione ha la durata di dieci anni dalla data dell'atto costitutivo delle singole società
Biennale di Venezia	7	Assicurazioni delle opere d'arte figurativa, degli oggetti d'arte decorativa, delle pellicole cinematografiche ed in genere del materiale necessario all'allestimento delle manifestazioni organizzate dall'Ente "La Biennale di Venezia" sia in Italia che all'estero.	
Opera Nazionale Combattenti Ente delle Tre Venezie	8 9	Contratti di assicurazione di beni di pertinenza dell'Opera nazionale combattenti ed enti assimilati. [n.d.r. l'ente è stato soppresso con d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616] Assicurazioni stipulate dall'Ente delle Tre Venezie in dipendenza della sua attività istituzionale.	
Indennità impiegati	10	Assicurazioni delle indennità dovute agli impieghi privati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, per la parte di premio afferente alle prestazioni di legge. [n.d.r. articoli abrogati dal decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9]	

Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione	11	Assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione
Assicurazioni contro gli eventi calamitosi	11-bis	Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo

Allegato 2

Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti

(ex Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituita dall'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60)

Punto	Genere di attività	Aliquota
Tariffa		
1	Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.	16 per cento
2	Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart.	8 per cento
3	Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse.	60 per cento
4	Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.	10 per cento

NOTE:

1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
2. Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.
3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui **all'articolo 438, comma 1, del testo unico adempimenti e accertamento** l'aliquota è fissata al 6 per cento.

[N.d.r. aggiornato nella nota 3 il riferimento all'articolo 14-bis, comma 1 del DPR n. 640 del 1972 con quello all'articolo 438, comma 1, del testo unico adempimenti e accertamento]

Allegato 3

(ex Tabella 3 allegata all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

Tabella: imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari
(valori in euro per ciascuna controparte)

Strumento finanziario	Valore nozionale del contratto (in migliaia di euro)							
	0-2,5	2,5-5	5-10	10-50	50-100	100-500	500-1000	Superiore a 1000
Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	0,01875	0,0375	0,075	0,375	0,75	3,75	7,5	15
Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni	0,125	0,25	0,5	2,5	5	25	50	100
Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure								
Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure								
Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure	0,25	0,5	1	5	10	50	100	200
Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure								
Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati								

Allegato 4

Tariffa

Tasse sulle concessioni governative

[ex Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 (emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 146, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) come successivamente modificata]

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a "Agenzia delle Entrate - **tassa di concessione governativa**".

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

Titolo I

Persone fisiche, persone giuridiche e società

Articolo 1

N.d.r. articolo 1, in materia di passaporti, abrogato dall'art. 5-bis, comma 3, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

Articolo 2

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire
1. Registrazione delle persone giuridiche e delle modificazioni dei relativi atti costitutivi e statuti (articoli 33 e 34 del codice civile)	120.000

NOTE:

1. Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1998.

N.d.r. articolo 2 non più in vigore dal 1° gennaio 1998

Articolo 3

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire
---	-------------------------------

1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; art. 3 decreto-legge 9 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni):	
a) atto costitutivo	500.000
b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile	250.000
2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi e ad altri enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica diversi dalle società (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile)	250.000

NOTE:

1. Fino all'attuazione del registro delle imprese , le tasse relative alle iscrizioni degli atti costitutivi di società e alle iscrizioni previste dagli articoli del codice civile indicati nel comma 2 sono dovute per le corrispondenti iscrizioni nei registri di cancelleria dei tribunali da seguire secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile (articoli 100 e 108).
2. Le tasse non sono dovute dalle cooperative sociali, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle società sportive di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dalle società di ogni tipo che non svolgono attività commerciali i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il deposito di atti non si considera soggetto alla tassa quando è effettuato per finalità diverse dalla iscrizione. Tra gli atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile né gli elenchi dei soci depositati a norma degli articoli 2435, ultimo comma, e 2493 del codice civile.
3. Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1998.

N.d.r. articolo 3 non più in vigore dal 1° gennaio 1998

**Titolo II
Pubblica sicurezza**

Articolo 4

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
---	-------------------------------

1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (art. 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635)

115,00

NOTE:

1. La tassa è dovuta per ciascun tipo d'arma.
2. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è ridotta a **euro 7,75** per le guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione.
3. Non sono soggette a tassa le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato a norma dell'art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonché alle persone comprese nelle categorie individuate a norma dell'art. 7, comma 2, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. La licenza può essere rilasciata senza pagamento di tassa, su motivata richiesta dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti a servizi per i quali se ne ravvisi l'opportunità. Per la concessione a titolo di reciprocità dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.

Articolo 5

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale.	168,00

NOTE:

1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso.
2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a **euro 7,75** per le guardie di cui alla nota 2 dell'art. 4.
3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da **euro 154,94 a euro 929,62** ed, in caso di nuova violazione da euro **258,23 a euro 1.549,37** (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).
4. È dovuta una addizionale di **euro 5,16** alle tasse di cui al comma 1 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 24).

Articolo 6

Indicazione degli atti soggetti a taxa	Ammontare delle tasse in euro
1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: taxa di rilascio e per ogni anno di validità	539.200,00

NOTE:

1. La taxa si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo: essa è dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente.

Articolo 7

Indicazione degli atti soggetti a taxa	Ammontare delle tasse in euro
1. Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (art. 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): taxa di rilascio e per il rinnovo:	
a) fabbricati di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini	404,00
b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati	270,00
c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi	81,00
d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose	81,00
e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi	202,00

Titolo III Pesca

Articolo 8

Indicazione degli atti soggetti a taxa	Ammontare delle tasse in euro
1. Licenza per la pesca professionale marittima (art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unità adibita	404,00

NOTE:

1. [La tassa è dovuta anche per la rinnovazione dei permessi di pesca rilasciati a norma dell'art. 12 della L. 14 luglio 1965, n. 963].

N.d.r. nota soppressa dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.M. 29 aprile 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1996)

Titolo IV
Proprietà industriale e intellettuale

Articolo 9

N.d.r. articolo 9, in tema di brevetti per invenzioni industriali e per nuove varietà vegetali abrogato dal comma 351 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266

Articolo 9-bis

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Privativa per nuove varietà vegetali:	
a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)	236,00
b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):	
1	101,00
2	135,00
3	168,00
4	202,00
5	236,00
6	270,00
7	303,00
8	337,00
9	371,00
10	404,00
11	438,00
12	472,00
13	505,00
14	539,00
15	573,00

16	607,00
17	640,00
18	674,00
19	708,00
20 e successive	741,00
2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali:	
a) per la domanda:	539,00
b) per la concessione:	1.820,00
3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali:	
per ogni privativa	81,00
per la lettera di incarico	34,00
4. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile.	

Articolo 10

N.d.r. articolo 10, in tema di brevetti per modelli di utilità e per disegni ornamentali abrogato dal comma 351 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266

Articolo 11

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929):	
a) per la domanda di primo deposito	34,00
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito di quello di rinnovazione:	
1) riguardante generi di una sola classe	67,00
2) per ogni classe in più	34,00
2. Registrazione per marchi di certificazione e collettivi:	
a) per la domanda di primo deposito	135,00
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o più classi	202,00
3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione	135,00
4. Registrazioni per marchi d'impresa, di certificazione o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:	

a) per lettera di incarico	34,00
b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre)	34,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento	81,00

NOTE:

Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si veda la classificazione internazionale risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni.

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda.

La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione può essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di cui al controindicato n. 4 b).

Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio.

La tassa di domanda e la tassa di rilascio dell'attestato di primo deposito devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari la tassa di rilascio dell'attestato di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda.

In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.

Articolo 12

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70):	
a) per la domanda	1.011,00
b) per la registrazione	809,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	81,00

NOTE:

1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata, su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa: decorso inutilmente il termine, l'ufficio respinge la domanda.

Articolo 13

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti fitosanitari:	
a) per la domanda	404,00
b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato	1.011,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	67,00

NOTE:

1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata entro il ventesimo anno di validità del brevetto al quale il certificato si riferisce. Si applicano le disposizioni dell'art. 9.

2. Per il ritardo della tassa annuale entro il semestre si applica la soprattassa di **euro 361,52**.

N.d.r. Il riferimento nella nota 2. alle soprattasse è stato sostituito, con effetto 1-4-1998, con la sanzione pecuniaria, a norma dell'articolo 26, D.L.gs 18-12-1997, n. 472. Il comma 1 del citato art. 26 prevede che "Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo".

Articolo 14

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonché di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (art. 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633): per ogni registrazione	81,00
2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):	
a) per ogni disco o apparecchio analogo	81,00
b) per ogni progetto	34,00

**Titolo V
Trasporti**

Articolo 15

Indicazione degli atti soggetti a taxa	Ammontare delle tasse in lire
1. Patente di abilitazione alla guida di veicoli a motore (art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285):	
tassa di rilascio e annuale	70.000

NOTE:

1. Non sono soggette a taxa le patenti di abilitazione alla guida di motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1.300 kg né le patenti speciali rilasciate a mutilati e minorati fisici per la guida di veicoli appositamente adattati.

2. La taxa di rilascio può essere pagata anche a mezzo marche; la taxa annuale si paga a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validità, applicate sulla patente ed annullate a cura del contribuente con la propria firma.

3. La taxa annuale deve essere pagata entro il mese di febbraio o prima dell'uso della patente se successivo; non è dovuta per gli anni nei quali non si usufruisce della patente.

N.d.r.: la taxa di cui al presente art. 15 è stata soppressa dall'art. 17, comma 21, L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Articolo 16

Indicazione degli atti soggetti a taxa	Ammontare delle tasse in lire
1. Patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto compresi i motoscafi:	
tassa di rilascio e annuale	50.000
2. Patente di abilitazione al comando di navi da diporto:	
a) taxa di rilascio	70.000
b) taxa annuale	50.000

NOTE:

1. Per la taxa annuale di cui ai commi 1 e 2 vale la nota 3 dell'art. 15.

N.d.r. A norma dell'art. 11, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488 "E' soppressa la taxa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995".

Titolo VI Radio e televisione

Articolo 17

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
<p>1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adottabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusionsi televisive (art. 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n, 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; art. 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235; art. 1, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171) :</p>	
<p>a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni</p>	<p>0,70</p>
<p>b) per ogni abbonamento alle diffusionsi televisive</p>	<p>4,13</p>
<p>c) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e autoscafi soggetti a tassa automobilistica con motore di potenza non superiore a 26 CV fiscali, nonché su altri autoveicoli di cui all'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [72]</p>	<p>1,39</p>
<p>d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati ;</p>	
<p>1) su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, o autoscafi soggetti a tassa automobilistica, con motore di potenza superiore a 26 CV fiscali</p>	<p>15,49</p>
<p>2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità di diporto e navi non da diporto)</p>	<p>20,00</p>
<p>e) per ogni abbonamento alle diffusionsi televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi, autovetture o altri autoveicoli di cui alla lettera c):</p>	
<p>1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero</p>	<p>9,30</p>
<p>2) riguardante apparecchi di recezione anche a colori</p>	<p>61,79</p>

f) per ogni abbonamento alle diffusionsi televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli e autoscafi di cui alla lettera d) n. 1:		
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero		25,82
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori		180,76
g) per ogni abbonamento alle diffusionsi televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2:		
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero		34,00
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori		236,00

NOTE:

1. Sono soggetti alle tasse anche gli abbonamenti speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti i pubblici esercizi

2. Il libretto di iscrizione alle radiodiffusionsi dà diritto al titolare e ai suoi familiari di fare uso di apparecchi anche in luoghi diversi dal domicilio indicato nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa; dal pagamento della tassa è data anche mediante fotocopia della ricevuta di versamento.

3. Le tasse di cui alle lettere a), b), d) n. 2 e g) sono dovute per ogni anno solare e devono essere pagate insieme con il canone di abbonamento. In caso di pagamento rateale del canone le tasse di cui alla lettera b) sono dovute nella misura semestrale di euro 2,12 o trimestrale di euro 1,14.

4. Le tasse di cui alle lettere c), d) n. 1 ed f) sono dovute per ogni anno di abbonamento e devono essere pagate insieme con la tassa automobilistica.

5. Se durante l'anno è contratto un abbonamento che comporta il pagamento della tassa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, la differenza deve essere pagata in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo abbonamento.

6. In caso di installazione di apparecchi radiorecipienti su un autoveicolo o autoscafo per il quale sia stata già pagata la tassa automobilistica, la tassa di concessione governativa deve essere pagata in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi da quello di installazione a quello di scadenza della tassa automobilistica.

7. In caso di omesso o insufficiente pagamento della tassa relativa ad apparecchi stabilmente installati su autoveicoli, o su autoscafi soggetti a tassa automobilistica, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nell'art. 6 del testo unico, la **soprattassa** di cui ai numeri 3 e 4 della tabella allegata alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.

N.d.r. Il riferimento alle soprattasse di cui alla nota n. 7 è stato sostituito, con effetto 1-4-1998, con la sanzione pecuniaria, a norma dell'art. 26, D.L.gs 18-12-1997, n. 472.

N.d.r. l'art. 17, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la soppressione della tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi.

Articolo 18

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223)	
a) di programmi televisivi:	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	4.044,00
2) tassa annuale	2.022,00
b) di programmi radiofonici:	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	674,00
2) tassa annuale	337,00
2. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):	
a) di programmi televisivi:	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	13.480,00
2) tassa annuale	6.740,00
b) di programmi radiofonici:	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	2.696,00
2) tassa annuale	1.348,00
3. Concessione per la installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi (art. 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73):	
a) tassa di rilascio o di rinnovo	3.370,00
b) tassa annuale	1.685,00

NOTE:

1. Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario.

Articolo 19

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73):	
a) tassa di rilascio	5.392,00
b) tassa annuale	2.696,00

Articolo 20

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103):	
a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	4.044,00
2) tassa annuale	2.696,00
b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	404,00
2) tassa annuale	270,00

NOTE:

1. Le tasse sono dovute per ciascun impianto o rete.

Articolo 21

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202): per ogni mese di utenza:	
a) utenze residenziali	5,16
b) utenze affari	12,91

NOTE:

1. La tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento.
2. Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
3. La tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e a sordi. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.

Titolo VII Professioni, arti e mestieri

Articolo 22

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa sopprese dall'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992	168,00
1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 70);	
2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (art. 71);	

3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72);	
4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (art. 73);	
5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74);	
6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (art. 75);	
7. Giornali e periodici (art. 82);	
8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86).	
8-bis. Iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.	

N.d.r. l'articolo 22 in esame fa riferimento a fattispecie oggetto degli articoli della Tariffa approvata con i precedenti decreti del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 e 2 settembre 1992 (emanati ai sensi dell'art. 10, comma 6-bis, del DL n. 333/1992). Gli articoli della precedente Tariffa richiamati dal presente art. 22 non fanno più parte della Tariffa a seguito della nuova versione introdotta con il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 e successive modificazioni. Le relative fattispecie presenti nei vecchi articoli della Tariffa sono ora espressamente nominate nell'attuale articolo 22 con l'indicazione tra parentesi del precedente articolo di riferimento.

Titolo VIII
Altri atti

Articolo 23

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Bollatura e numerazione di libri e registri (art. 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	67,00

NOTE:

1. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.
2. L'attestazione del versamento della tassa deve essere esibita al pubblico ufficiale, il quale vi appone la data, la firma e il timbro e ne riporta gli estremi sul libro o registro.
3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa è dovuta annualmente per le sole società di capitali nella misura forfettaria di euro 309,86, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura è elevata a euro 516,46

se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio, l'importo di euro 516.456,90. La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attività la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento.

Articolo 24

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire
1. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633):	
a) alle società di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole nonché alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni:	
tassa per l'attribuzione e annuale	250.000
b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a):	
tassa per l'attribuzione e annuale	100.000

NOTE:

1. La tassa non è dovuta, per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati.
2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività, nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento. Quella annuale deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito o tramite uffici postali che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento nella dichiarazione di inizio dell'attività, si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa.
3. La tassa annuale non è più dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione è avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo.
4. Gli imprenditori, le società e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o

amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le società e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori.

N.d.r.: L'art. 36, comma 1, lett.d), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, ha abolito la tassa di cui al presente articolo 24

Allegato 5**Tabella A****Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze**

[N.d.r. Tabella allegata al decreto-legge n. 533 del 1954 come sostituita dal D.P.R. n. 648 del 1972]

TITOLO I**Personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette**

[N.d.r. importi del Titolo I modificati dall'art. 8 del D.L. n. 322 del 1989 (sestuplicati gli importi precedenti introdotti dal DPR n. 648 del 1972)]

N. d'ordine	OGGETTO	Tariffa in Euro		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
1.	<p>Diritto per il rilascio di certificati, copie, estratti di atti catastali e non catastali e copie delle decisioni delle commissioni tributarie</p> <p>a) per ogni copia, certificato ed estratto, oltre il diritto di ricerca e per la consultazione di cui al n. 4</p> <p>b) per la prima pagina o scheda</p> <p>c) per le pagine o schede successive</p>	0,93	-	<p>Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 0,15, oltre al diritto di ricerca e di consultazione nella misura fissa di euro 1,86. I certificati richiesti dai comuni per la iscrizione negli elenchi dei poveri e quelli richiesti dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica per provvidenze a favore dei ciechi civili, dei mutilati e invalidi (di guerra e civili), dei sordomuti e degli alienati sono esenti dai predetti tributi, salvo il diritto d'urgenza nella misura fissa di euro 0,93. Sono esenti anche i certificati richiesti dagli interessati per ottenere la pensione sociale, ai sensi dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, numero 153, salvo il diritto d'urgenza nella misura fissa di euro 0,93.</p>
2.	<p>Diritto per la introduzione delle volture ai fini dell'attualità delle iscrizioni nel catasto e nell'anagrafe tributaria:</p> <p>a) per ogni voltura, calcolata con i criteri della L. 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 3 della L. 14 gennaio 1929, n. 159 e dell'art. 70 del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153</p> <p>b) per ogni frazionamento introdotto nel cessato catasto fabbricati</p>	6,20	-	<p>La liquidazione di tale diritto sarà eseguita dall'ispettorato compartimentale delle imposte dirette dietro presentazione di apposita distinta da parte dell'ufficio.</p>

N. d'ordine	OGGETTO	Tariffa in Euro		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
3.	Diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati, entro 5 giorni dalla richiesta	-	-	Il doppio dei diritti stabiliti dalla tabella ai numeri corrispondenti. Tale diritto si applica in aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella con esclusione del diritto di ricerca o per la consultazione, che si applica una sola volta. Per i certificati di cui alla annotazione relativa al n. d'ordine 1 il diritto di urgenza è di euro 0,62 oltre al diritto di ricerca o per la consultazione, che si applica una sola volta.
4.	Diritto di ricerca o per la consultazione degli atti catastali, dei registri, degli atti e degli schedari riguardanti le varie imposte anche ai fini della parificazione delle cartelle esattoriali: per ogni ora o frazione di ora successiva	-	1,86	Il pagamento di tale diritto sarà effettuato mediante contante.
5.	Ripartizione a favore degli enti interessati di redditi che si producono in più comuni: da ciascun ente interessato è dovuto un diritto di	3,10	-	Le regioni, le amministrazioni provinciali, le camere di commercio e gli altri enti interessati versano direttamente agli uffici distrettuali delle imposte dirette i diritti dovuti per la ripartizione del reddito che si produce in più comuni. Il comune delegato alla notifica del riparto è tenuto a corrispondere agli uffici distrettuali delle imposte dirette i diritti stessi anche per conto degli altri comuni interessati, salvo rivalsa delle rispettive quote.
6.	Diritto per lavori inerenti alla compilazione e tariffazione di ruoli di tributi e contributi da attribuire ai comuni, alle province, alle regioni, alle camere di commercio ed alle aziende autonome: a carico di ciascun ente interessato.	0,31 per ogni articolo	-	Il diritto di cui contro è applicato per i ruoli emessi in dipendenza dell'entrata in vigore delle norme delegate previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per i ruoli emessi in dipendenza del precedente ordinamento il diritto viene applicato nella misura di euro 0,03 per ogni articolo.

Nota: L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.

TITOLO II

Personale dell'amministrazione periferica delle tasse e

delle imposte indirette sugli affari

(Uffici del Registro e Uffici I.V.A.)

[N.d.r. gli importi del Titolo II sono stati modificati dall'articolo 3, comma 85, della L. n. 549 del 1995]

N. d'ordine	OGGETTO	Tariffa in euro		Annotazioni
		Fisso	proporzionale	
1.	Diritto di ricerca o per la consultazione di registri, atti, denunce e bollette di pagamento: per ogni ora o frazione	-	7,44	
2.	Diritto per il rilascio dei certificati e attestazioni di qualsiasi specie: copie o estratti di atti, di denunce e di documenti depositati negli uffici e di decisioni emesse dalle commissioni tributarie, quando il rilascio delle copie e degli estratti è consentito dalle vigenti norme; compilazione delle note di trascrizione ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 giugno 1943, n. 540: a) per ogni certificato, attestazione, copia ed estratto e per ogni nota di trascrizione, oltre il diritto di ricerca, nella misura di cui al numero d'ordine 1 b) per la prima pagina c) per ogni pagina successiva	3,72 - -	- 1,24 0,62	Il diritto fisso è dovuto una sola volta per la compilazione della nota di trascrizione in doppio esemplare; il diritto proporzionale è dovuto per ogni pagina di ciascun esemplare della nota di trascrizione.
3.	Diritto per la stipula di atti, convenzioni e verbali di dilazione: a) per ogni documento b) per la prima pagina c) per ogni pagina successiva	18,59 - -	- 1,24 0,62	
4.	Diritto per l'esame delle denunce di successione ai fini della richiesta di formalità ipotecarie: per ogni formalità richiesta	18,59	-	

N. d'ordine	OGGETTO	Tariffa in euro		Annotazioni
		Fisso	proporzionale	
5.	Diritto di urgenza per il rilascio di certificati, attestazioni, copie od estratti entro 5 giorni	-	-	Il doppio dei diritti stabiliti dalla tabella ai numeri corrispondenti. Tale diritto si applica in aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella con esclusione del diritto di ricerca o per la consultazione, che si applica una sola volta
6.	Diritto di urgenza per la restituzione entro il giorno successivo degli atti sottoposti alla registrazione e dei registri vidimati	3,72	-	
7.	Diritto per la riscossione dei contributi, onorari complementari ed altre competenze per conto di associazioni, enti ed istituti: per ogni 0.05 euro [N.d.r. l'importo di lire 100 , indicato nella presente colonna al n. 7, con la conversione sarebbe pari a 0.05 euro ; l'imposto di lire 6 indicato nella terza colonna del medesimo n. 7 come proporzionale non risulta oggetto di aggiornamenti successivi e, in sede di conversione, non determina un dovuto in euro; si propone, come possibile soluzione, di indicare direttamente la percentuale del 6% atteso che 6 lire per ogni 100 lire equivale al 6%]	-	[N.d.r. importo in lire non aggiornato all'euro in quanto la conversione non determina un dovuto in euro] 6	
8.	Diritto per lavori inerenti alla attribuzione ai comuni del gettito dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili: per ogni attribuzione	12,39	-	

Nota: L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui al presente titolo II viene applicata solo quando essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.

Personale dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

[N.d.r. Titolo III sostituito con la "Tabella 2" dall'articolo 2, comma 67, del D.L. n. 262 del 2006 e modificato successivamente dall'articolo 6 del D.L. n. 16 del 2012]

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N. d'ordine	OGGETTO	Tariffa in Euro	Note
1.	Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici:		
1.1	per ogni certificato, copia o estratto.	16,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.
1.1.1.	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati: <ul style="list-style-type: none"> - particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi; - foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione; - vertice o caposaldo, per le copie di monografia; - punto, per il quale si determinano le coordinate; - unità immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto; - unità immobiliare urbana per il rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici. 	4,00	Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate.
1.2	Per ogni estratto di mappa rilasciato in formato digitale.	16,00	L'estratto è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico.
1.2.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.
2.	Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi		

2.1	mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria: per ogni domanda di voltura;	55,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare.
2.2	per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione;	50,00	
2.3	per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate o derivate;	65,00	
2.3.1	per ogni particella eccedente.	3,00	
3	Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico:		Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.
3.1	per ogni estratto di mappa;	10,00	
3.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	
3-bis.	Consultazione degli atti catastali:		
3-bis. 1	consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione:	5,00	
3-bis.2.	consultazione della base informativa:		
	consultazione per unità immobiliare	1,00	
	consultazione per soggetto, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10 elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10	1,00	
L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge. Per unità immobiliare è da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana.			

Tabella B

Tributi speciali per i servizi resi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità

[N.d.r. per talune ipotesi riconducibili nel novero delle fattispecie elencate nella Tabella B, l'articolo 7 della legge 13 luglio 1984, n. 302 (inserito nel testo unico tributi erariali minori), ha previsto il raddoppio del tributo speciale]

[N.d.r. Nel 1958 con la legge 13 marzo 1958, n. 296, l'Alto commissariato è stato soppresso e sostituito con la creazione del Ministero della sanità, attualmente denominato Ministero della salute]

OGGETTO	Tariffe	
	Sanitario (Euro)	Agente di sanità (Euro)
A) Servizi medici		
1. Rilascio di certificati a richiesta di privati o di Enti.	0,26	-
2. Accertamenti tecnico-sanitari eseguiti su richiesta di privati o di Enti.	0,52	-
B) Servizi medici di sanità marittima		
1. Accertamenti igienico-sanitari per l'ammissione a pratica di navi in arrivo previa resa del Costituto sanitario a bordo.	0,21	0,06
2. Controllo tecnico-sanitario derattizzazione navi con gas tossici o ispezione per esonero.	0,52	0,21
3. Agli agenti di sanità addetti agli impianti di disinfezione o di bonifica:		
a) in qualità di macchinista	-	0,12
b) in qualità di fuochista	-	0,06
4. Visite tecnico-sanitarie alle navi	0,18	0,08
Annotazione: Ridotto della metà per le navi inferiori a 250 tonnellate di stazza lorda.		
5. Agli agenti di sanità per sorveglianza merci, accompagnamento infermi, disinfezioni e disinfestazioni	-	0,06
C) Servizi veterinari		
1. Rilascio di certificati a richiesta di privati o di Enti	0,26	-
2. Accertamenti tecnico-sanitari effettuati su richiesta di privati o Enti	0,52	-
3. Servizi eseguiti fuori orario o fuori circuito doganale ai confini, nei porti e aeroporti:		
a) oltre l'orario normale, entro il circuito doganale e portuale:		
di giorno, sino a due ore	0,26	0,15
per ogni ora successiva	0,13	0,08
di notte, assegno supplementare per ogni ora	0,08	0,04
b) fuori del circuito doganale, o portuale:		

di giorno, sino a due ore	0,31	0,21
per ogni ora successiva	0,15	0,10
di notte, assegno supplementare per ogni ora	0,08	0,04
4. Operazioni inerenti alle prove della brucellina, della malleina, della tubercolina o ad altre prove allergiche per gli animali in importazione eseguite fuori orario, comprensivo delle indennità di cui al precedente n. 3 per ogni capo con un minimo di euro 0,26	0,03	-
Annotazione: con un minimo di euro 0,26		

Note. - Per i servizi veterinari di cui al n. 3 valgono le seguenti norme:

1) Per i servizi prestati in giorno festivo, le indennità suddette sono aumentate del 50 per cento. A tale effetto i servizi resi in ufficio, si considerano come compiuti oltre l'orario normale.

2) Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili appostati alle banchine di ordinario servizio e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, l'indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario di ufficio.

3) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

4) Agli effetti del computo delle indennità per operazioni eseguite fuori del circuito doganale, della sede di ufficio o fuori comune si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la località ove ha luogo l'operazione e per il ritorno in sede, nonché quelle trascorse nella località medesima in attesa del ritorno in sede.

5) Nel caso di più servizi resi contemporaneamente e successivamente senza interruzione di tempo, per conto di più ditte, spetta al funzionario un compenso unico, commisurato alla specie e alla durata dei servizi compiuti, fermo restando per ciascuna ditta l'obbligo di corrispondere singolarmente le indennità dovute per servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennità corrisposte dalle altre ditte.

6) Quando per raggiungere la località dove ha luogo l'operazione straordinaria, vi sia la possibilità di usare servizi pubblici di comunicazione, spetta al funzionario il rimborso delle spese di trasporto ragguagliato al prezzo del biglietto di andata e ritorno. In mancanza di servizi pubblici, la ditta ha l'obbligo di fornire mezzi di trasporto decorosi. Quando ciò non sia possibile e le distanze sono da percorrere con mezzi propri su vie ordinarie, spetta a ciascun impiegato o militare comandato al servizio richiesto, un compenso chilometrico di euro 0,03. Le frazioni di chilometro si considerano come chilometro intero e le distanze si calcolano dalla sede dell'ufficio cui fa capo l'operazione. Nel caso però che le distanze debbano essere percorse di notte o in speciali condizioni di viabilità, il compenso potrà essere dal capo dell'ufficio determinato in misura più elevata.

Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

Tabella C

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della pubblica istruzione

(Personale della segreteria degli Istituti e delle Scuole statali d'arte)

OGGETTO	Tariffe (Euro)	Annotazioni
1. Per ogni copia di estratti e di certificati	0,05	Il 50 per cento è devoluto al personale delle segreterie degli Istituti e delle Scuole d'arte.

Tabella D

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie di porto)

[N.d.r. Tabella così sostituita dall'articolo 4 del D.L. n. 107 del 2011]

N. d'ordine	OGGETTO	Tariffe in Euro	Annotazioni
1	Ammissione a pratica di navi e iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto compresi i passaggi di proprietà	62,00	Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa; esclusione delle navi di linea che effettuano più di una corsa giornaliera e di quelle da pesca, il cui importo è ridotto ad euro 5,17.
2	Visite di sicurezza, di idoneità e tecnico-sanitarie (comprese le unità da diporto).	51,65	Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa.
3	Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati.	129,12	
4	Scritturazione di atti contrattuali originali e di copie e di estratti degli atti stessi.	0,26	Il compenso spetta per ogni pagina.

Tabella E

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero degli affari esteri

(Personale della Direzione Generale dell'Emigrazione)

OGGETTO	Tariffe in Euro	Annotazioni
Visite di idoneità alle navi addette al trasporto degli emigranti	0,52	

Tabella F

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

OGGETTO	Tariffe in Euro	Annotazioni
Collaudo impianti R.T. di navi mercantili	0,26	

